

Brindisi LNG S.p.A.

Brindisi, Italia

Terminale GNL di Brindisi

Studio di Impatto
Ambientale
Quadro di Riferimento
Programmatico



Brindisi LNG S.p.A. Brindisi, Italia

Terminale GNL di Brindisi

**Studio di Impatto
Ambientale
Quadro di Riferimento
Programmatico**

Preparato da	Firma	Data			
Lorenzo Facco		14 Gennaio 2008			
Verificato da	Firma	Data			
Claudio Mordini		14 Gennaio 2008			
Paola Rentocchini		14 Gennaio 2008			
Approvato da	Firma	Data			
Roberto Carpaneto		14 Gennaio 2008			
Rev.	Descrizione	Preparato da	Verificato	Approvato	Data
0	Prima Emissione	LFA	CSM/PAR	RC	Gennaio 2008

INDICE

	<u>Pagina</u>
ELENCO DELLE FIGURE	V
1 INTRODUZIONE	1
2 SETTORE ENERGIA E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE	4
2.1 SVILUPPO SOSTENIBILE E CONTENIMENTO DELLE EMISSIONI	5
2.1.1 Agenda 21, Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici e Protocollo di Kyoto	5
2.1.2 Relazioni con il Progetto	6
2.2 INDIRIZZI DELLA POLITICA ENERGETICA NAZIONALE	6
2.2.1 Piano Energetico Nazionale e Relazioni con il Progetto	6
2.2.2 Ulteriori Indirizzi della Politica Energetica Nazionale	7
2.3 NORME RELATIVE ALLA LIBERALIZZAZIONE DEI SETTORI ENERGETICI E ALTRE NORME DI INTERESSE	8
2.3.1 Norme Relative alla Liberalizzazione dei Settori Energetici	8
2.3.2 Ulteriori Riferimenti Normativi Nazionali di Interesse	8
2.3.3 Relazioni con il Progetto	9
2.4 PIANO ENERGETICO AMBIENTALE REGIONALE (PEAR)	10
2.4.1 Contenuti del Piano	10
2.4.2 Relazione con il Progetto	10
3 SETTORE TRASPORTI	11
3.1 PIANO GENERALE DEI TRASPORTI E DELLA LOGISTICA	11
3.1.1 Contenuti del Piano	11
3.1.2 Sistemi Portuali	12
3.1.3 Relazioni con il Progetto	12
3.2 PIANO REGIONALE DEI TRASPORTI	12
3.2.1 Obiettivi e Contenuti del Piano	12
3.2.2 Relazioni con il Progetto	13
4 EMERGENZA AMBIENTALE, RIFIUTI E BONIFICHE	14
4.1 NORMATIVA NAZIONALE DI RIFERIMENTO	14
4.1.1 Rifiuti (D.Lgs 152/06)	14
4.1.2 Bonifica dei Siti Inquinati (D.Lgs 152/06)	15
4.2 EMERGENZA AMBIENTALE IN REGIONE PUGLIA	17
4.3 PIANIFICAZIONE REGIONALE IN MATERIA DI RIFIUTI	18
4.3.1 Contenuti ed Obiettivi del Piano	19
4.3.2 Relazioni con il Progetto	20
4.4 DICHIARAZIONE DI AREA AD ELEVATO RISCHIO AMBIENTALE	20
4.5 PIANO DI DISINQUINAMENTO E PER IL RISANAMENTO DEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI BRINDISI	22

**INDICE
(Continuazione)**

	<u>Pagina</u>
4.5.1 Problematiche Ambientali	22
4.5.1.1 Comparto Aria	22
4.5.1.2 Comparto Acqua	22
4.5.1.3 Produzione e Smaltimento dei Rifiuti Urbani	24
4.5.1.4 Rischio Industriale	24
4.5.2 Interventi di Risanamento	24
4.5.2.1 Ambiente Atmosferico	25
4.5.2.2 Ambiente Idrico	25
4.5.2.3 Suolo e Rifiuti	25
4.5.2.4 Sostegno allo Sviluppo Socio Economico	25
4.5.2.5 Rischio Industriale	26
4.6 SITO DI INTERESSE NAZIONALE DI BRINDISI E PROGRAMMA NAZIONALE DI BONIFICA	26
4.6.1 Perimetrazione del Sito di Interesse Nazionale di Brindisi	26
4.6.2 Programma Nazionale di Bonifica e Ripristino Ambientale	27
4.6.3 Accordo di Programma del 18 Dicembre 2007	28
4.6.4 Attività di Caratterizzazione delle Aree di Progetto	29
5 TUTELA E RISANAMENTO DELL'AMBIENTE	30
5.1 PROGRAMMA REGIONALE PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE	30
5.1.1 Contenuti ed Obiettivi del Programma	30
5.1.2 Relazioni con il Progetto	31
5.2 PROGETTO DI PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE (PTA)	34
5.2.1 Contenuti ed Obiettivi del Piano	34
5.2.2 Indicazioni del Piano per l'Area in Esame	35
5.2.3 Relazioni con il Progetto	36
5.3 PIANO REGIONALE DI QUALITÀ DELL'ARIA (PRQA)	36
5.3.1 Contenuti ed Obiettivi	36
5.3.2 Zonizzazione del Territorio Regionale e Indicazioni per l'Area in Esame	37
5.3.3 Relazioni con il Progetto	38
6 PROTEZIONE DEL PAESAGGIO E AREE VINCOLATE	39
6.1 SISTEMA DELLE AREE PROTETTE	39
6.1.1 Classificazione delle Aree Protette	39
6.1.2 Aree Protette Terrestri e Marine presenti nell'Area Vasta di Studio	40
6.1.3 Relazioni con il Progetto	41
6.2 RETE NATURA 2000	41
6.2.1 Normativa Comunitaria e Nazionale	41
6.2.2 Normativa Regionale	43
6.2.3 SIC e ZPS presenti nell'Area Vasta di Studio	43
6.2.4 Relazioni con il Progetto	44

INDICE
(Continuazione)

	<u>Pagina</u>
6.3 IMPORTANT BIRD AREAS (IBA)	44
6.3.1 Normativa di Riferimento	44
6.3.2 Relazioni con il Progetto	45
6.4 AREE VINCOLATE AI SENSI DEL D.LGS 42/04	45
6.4.1 Contenuti ed Obiettivi del D.Lgs 42/04	45
6.4.2 Relazioni con il Progetto	48
6.4.2.1 Beni Culturali	48
6.4.2.2 Beni Paesaggistici e Ambientali	48
6.5 VINCOLI MILITARI	49
6.5.1 Regolamentazione delle Servitù Militari	49
6.5.2 Relazioni con il Progetto	50
7 PIANIFICAZIONE DI BACINO	52
7.1 CONTENUTI ED OBIETTIVI DEL PIANO DI BACINO STRALCIO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO (PAI)	52
7.2 RELAZIONI CON IL PROGETTO	53
8 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E SOCIO-ECONOMICA	54
8.1 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PAESAGGISTICA	54
8.1.1 Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio (PUTT/P)	54
8.1.1.1 Contenuti e Finalità del Piano	54
8.1.1.2 Ambiti Territoriali Estesi (ATE)	55
8.1.1.3 Ambiti Territoriali Distinti (ATD)	56
8.1.1.4 Indicazioni del Piano per l'Area in Esame	57
8.1.1.5 Relazioni con il Progetto	58
8.1.2 Documento Programmatico del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR)	58
8.1.2.1 Contenuti e Finalità del Piano	58
8.1.2.2 Fasi del Processo	59
8.1.2.3 Relazione con il Progetto	60
8.2 PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE SOCIO-ECONOMICA	60
8.2.1 Programma Operativo Regionale (POR) 2000-2006 e Complemento di Programmazione	60
8.2.1.1 Asse I - Misura 1.8 (Miglioramento del Sistema di Gestione dei Rifiuti e Bonifica dei Siti Inquinati)	61
8.2.1.2 Asse I - Misura 1.9 (Incentivi per la Produzione di Energia da Fonti Rinnovabili)	62
8.2.2 Documento Strategico della Regione Puglia 2007-2013	62
8.2.3 Programma Operativo FESR 2007-2013	63
8.2.4 Relazioni con il Progetto	65
9 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE A SCALA LOCALE	66
9.1 PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI BRINDISI	66

INDICE
(Continuazione)

	<u>Pagina</u>
9.2 PIANO REGOLATORE TERRITORIALE CONSORTILE DELL'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI BRINDISI	66
9.2.1 Contenuti del Piano e Modalità di Attuazione	66
9.2.2 Relazioni con il Progetto	68
9.3 PIANO REGOLATORE PORTUALE	68
9.3.1 Previsioni del Piano Regolatore Portuale del 1975	68
9.3.2 Variante 2006 al Piano Regolatore Portuale	69
9.3.3 Relazioni con il Progetto	69
9.4 PIANO OPERATIVO TRIENNALE PORTUALE (AGGIORNAMENTO 2007-2009)	69
9.4.1 Contenuti del Piano	69
9.4.2 Opere Infrastrutturali Previste nel Piano di Riqualificazione e Sviluppo del Porto di Brindisi	70
9.4.3 Relazioni con il Progetto	71

RIFERIMENTI

FIGURE

APPENDICE A: DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA PROCEDURA DI VIA REGIONALE RICHIESTA DA SNAM RETE GAS

APPENDICE B: DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLE INDAGINI ARCHEOLOGICHE SVOLTE NELLA ZONA DI CAPO BIANCO

APPENDICE C: NORME RELATIVE ALLA LIBERALIZZAZIONE DEI SETTORI ENERGETICI ED ALTRE NORME DI INTERESSE

Si noti che nel presente documento i valori numerici sono stati riportati utilizzando la seguente convenzione:

separatore delle migliaia = virgola (,)

separatore decimale = punto (.)

ELENCO DELLE FIGURE

Figura No.

- 1.1: Inquadramento Territoriale
- 1.2: Localizzazione del Terminale GNL
- 4.1: Perimetrazione Area ad Elevato Rischio Ambientale
- 4.2: Perimetrazione Sito di Interesse Nazionale di Brindisi
- 5.1: Estratto dal Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia, Zone Vulnerabili da Nitrati di Origine Agricola
- 5.2: Estratto dal Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia, Acque Superficiali a Specifica Destinazione
- 5.3: Estratto dal Piano Regionale di Qualità dell'Aria, Zonizzazione del Territorio Regionale
- 6.1: Individuazione delle Aree Protette e dei Siti Natura 2000 presenti nell'Area Vasta
- 6.2: Parco Naturale Regionale Salina di Punta della Contessa
- 6.3: Perimetrazione dei Siti Natura 2000 prossimi al Terminale GNL
- 6.4: Beni Vincolati ai sensi del D.Lgs 42/2004
- 6.5: Estratto dal PUTT/P&BA, Sistema Vincolistico
- 6.6: Vincoli Militari
- 7.1: Piano Stralcio di Bacino, Aree a Pericolosità Idraulica
- 7.2: Piano Stralcio di Bacino, Aree a Rischio
- 8.1: Estratto dal PUTT, Ambiti Territoriali Estesi (ATE)
- 8.2: Estratto dal PUTT, Ambiti Territoriali Distinti (ATD)
- 9.1: Stralcio del PRG del Comune di Brindisi
- 9.2: Estratto dalla Variante Generale al Piano Regolatore Territoriale Consortile dell'Area di Sviluppo Industriale di Brindisi
- 9.3: Indicazioni del Piano Regolatore Portuale di Brindisi

**RAPPORTO
STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE
QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO
TERMINALE GNL DI BRINDISI**

1 INTRODUZIONE

La Società Brindisi LNG S.p.A. è la società costituita da BG Group e deputata alla costruzione e alla gestione del Terminale di Rigassificazione di Gas Naturale Liquefatto (Terminale GNL) di Brindisi. Il Terminale sarà ubicato a Capo Bianco, un'area sita nel porto esterno industriale di Brindisi (si vedano Figure 1.1 e 1.2).

L'impianto, che sarà realizzato per garantire una capacità di movimentazione di 8 miliardi di Sm³/anno di gas, prevede la realizzazione di:

- il Terminale GNL, principalmente costituito da due serbatoi di stoccaggio del GNL della capacità di 160,000 m³ ciascuno e dai vaporizzatori ad acqua di mare. Gli impianti saranno tutti ubicati sulla nuova colmata di Capo Bianco (parzialmente già realizzata);
- il pontile per le navi metaniere, radicato sulla nuova colmata.

Non sono oggetto del presente studio:

- la zona trappole e il metanodotto di collegamento alla Rete Nazionale dei Gasdotti (oggetto di procedura di VIA regionale, proponente Snam Rete Gas);
- la cabina di consegna e l'elettrodotta di collegamento alla rete A.T. esterna al sito, la cui autorizzazione (anche per gli aspetti ambientali, se previsti dalla normativa) e realizzazione sarà a cura di terzi.

Documentazione relativa alla procedura di VIA regionale richiesta da Snam Rete Gas è riportata in Appendice A.

Il presente documento costituisce il “**Quadro di Riferimento Programmatico**” dello Studio di Impatto Ambientale (SIA) dell'opera e fornisce gli elementi conoscitivi necessari all'individuazione delle possibili relazioni tra il Terminale GNL e gli atti di pianificazione e programmazione territoriale e settoriale.

Nella presente sezione dello studio vengono sintetizzati i contenuti e gli obiettivi degli strumenti di pianificazione di interesse con particolare riferimento a quelli che, per la tipologia, l'ubicazione e le caratteristiche del Terminale GNL, risultano poter avere maggior pertinenza con il progetto.

In sintesi, si è proceduto all'esame dei principali documenti di carattere nazionale (o sovraregionale), regionale e locale con riferimento ai settori indicati nel seguito:

- energia (Capitolo 2):
 - principali riferimenti normativi internazionali,
 - principali riferimenti normativi nazionali,

- riferimenti normativi relativi alla liberalizzazione dei settori energetici (gas ed energia elettrica),
- Piano Energetico Ambientale Regionale;
- trasporti e navigazione (Capitolo 3):
 - Piano Generale dei Trasporti e della Logistica,
 - Piano Regionale dei Trasporti;
- emergenza ambientale e rifiuti (Capitolo 4):
 - normativa di riferimento,
 - emergenza ambientale in Regione Puglia,
 - Pianificazione Regionale in materia di Rifiuti,
 - Piano di Disinquinamento e per il Risanamento del Territorio della Provincia di Brindisi,
 - Sito di Interesse Nazionale di Brindisi e Programma Nazionale di Bonifica;
- tutela e risanamento ambientale (Capitolo 5):
 - Programma Regionale per la Tutela dell'Ambiente,
 - Progetto di Piano di Tutela delle Acque,
 - Piano Regionale di Qualità dell'Aria;
- protezione del paesaggio e aree vincolate (Capitolo 6):
 - Sistema delle Aree Protette,
 - Rete Natura 2000,
 - Important Bird Areas,
 - Aree Vincolate ai sensi del Decreto Legislativo 42/04;
- pianificazione di bacino (Capitolo 7);
- pianificazione territoriale e socio-economica (Capitolo 8):
 - pianificazione territoriale e paesaggistica,
 - pianificazione e programmazione socio-economica;
- pianificazione territoriale a scala locale (Capitolo 9):
 - Piano Regolatore Generale del Comune di Brindisi,
 - Piano Regolatore Territoriale Consortile dell'Area di Sviluppo Industriale di Brindisi,
 - Piano Regolatore Portuale,
 - Piano Operativo Triennale Portuale.

Alcuni degli strumenti di pianificazione analizzati sono in fase di elaborazione e/o devono concludere l'iter di approvazione. Si è scelto di riportare i loro contenuti perché tali

strumenti risultano contenere, anche se in alcuni casi in forma non definitiva, informazioni, linee guida e orientamenti di indiscusso interesse.

Il presente SIA è stato predisposto sulla base della documentazione di progetto messa a disposizione da Brindisi LNG a D'Appolonia. Tale documentazione è costituita dal Progetto del Terminale GNL, a firma dell'Ing. Simone Giardini (Brindisi LNG, 2008)*, e da altra documentazione progettuale messa a disposizione da Brindisi LNG a D'Appolonia, i cui riferimenti sono riportati nell'apposita sezione presente al termine del presente testo.

* I riferimenti sono riportati alla fine del testo.

2 SETTORE ENERGIA E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

Il settore dell'energia sta attraversando un periodo di rilevanti cambiamenti dovuti all'effetto combinato di diversi fattori quali:

- la liberalizzazione e la privatizzazione dei settori energetici, peraltro supportate da importanti scelte politiche a livello nazionale;
- l'aumento dei consumi e la differenziazione dei prodotti energetici a cui si legano inevitabili effetti sull'evoluzione della domanda (per maggiori dettagli si veda il Quadro di Riferimento Progettuale);
- nuove scelte politiche dal punto di vista ambientale.

Il presente capitolo fornisce una sintesi degli atti di programmazione settoriale che accompagnano e supportano tali cambiamenti; l'analisi ha riguardato in particolare i seguenti strumenti:

- Piano Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile in Attuazione dell'Agenda 21 e Piani Nazionali sul Contenimento delle Emissioni (Paragrafo 2.1);
- Indirizzi della Politica Energetica Nazionale (Paragrafo 2.2);
- riferimenti normativi nazionali relativi alla liberalizzazione dei settori energetici (Paragrafo 2.3 e Appendice C):
 - Decreto Legislativo 16 Marzo 1999, No. 79,
 - Decreto Legislativo 23 Maggio 2000, No. 164,
 - Direttiva 2003/54/CE,
 - Direttiva 2003/55/CE,
 - Legge No. 125/2007 (Conversione del DL No. 73 del 18 Giugno 2007);
- riferimenti normativi nazionali di interesse per il progetto (Paragrafo 2.3 e Appendice C):
 - Documento di Programmazione Economica e Finanziaria (DPEF) 2008-2011,
 - Legge No. 340/2000 (Procedure Autorizzative Semplificate),
 - Legge No. 433/2001 (Legge Obiettivo) e relativa Delibera CIPE 121/2001,
 - Legge No. 273/2002 (Misure per Favorire l'Iniziativa Privata e lo Sviluppo della Concorrenza),
 - Legge No. 290/2003 (disposizioni urgenti per sicurezza e sviluppo del sistema elettrico),
 - Legge No. 239/2004 (Legge Marzano),
 - Legge No. 62/2005 (Comunitaria 2004),
 - Legge No. 80/2005 (Competitività),
 - Decreto Legislativo No. 216/2006 (Direttiva 2003/87/CE "Emission Trading"),
 - Legge No. 222/2007 (Collegato alla Finanziaria);

- Piano Energetico Ambientale Regionale (Paragrafo 2.4).

2.1 SVILUPPO SOSTENIBILE E CONTENIMENTO DELLE EMISSIONI

2.1.1 Agenda 21, Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici e Protocollo di Kyoto

L'**Agenda 21** è un documento che individua le strategie e le azioni per uno sviluppo sostenibile in base a quanto stabilito dalla "Conferenza ONU su Ambiente e Sviluppo" del 1992. L'Agenda XXI afferma che *"i governi... dovrebbero adottare una strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile.... utilizzando e armonizzando le politiche settoriali. L'obiettivo è quello di assicurare uno sviluppo economico responsabile verso la società, proteggendo nel contempo le risorse fondamentali e l'ambiente per il beneficio delle future generazioni"*.

In questo ambito l'energia è un settore chiave e le attività antropiche devono essere mirate a uno sviluppo economico che non solo soddisfi i bisogni della presente generazione, ma soprattutto non comprometta la possibilità delle future generazioni di soddisfare i propri.

In Italia, con Deliberazione del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) del 28 Dicembre 1993 è stato presentato il "*Piano Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile, in Attuazione dell'Agenda XXI*". Il Piano ha selezionato, tra quelli già individuati dalla Comunità Europea, gli obiettivi e le azioni più congruenti con la condizione ambientale del Paese, avendo riguardo anche alle sue caratteristiche sociali ed economiche.

L'approvvigionamento energetico sostenibile incide anche sul perseguimento degli obiettivi di cui alla **Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici**, approvata a New York il 9 Maggio 1992, è la risposta pensata a livello internazionale per contrastare e ridurre al minimo gli effetti negativi dei cambiamenti climatici sul nostro pianeta. La Convenzione ha come obiettivo la stabilizzazione a livello planetario della concentrazione dei gas ad effetto serra che sono le principali sostanze in grado di interferire ed alterare il clima globale.

Il **Protocollo di Kyoto**, firmato nel Dicembre 1997, rappresenta lo strumento attuativo della Convenzione. Il Protocollo di Kyoto, sulla base del principio di *"comuni, ma differenziate responsabilità"*, impegna i paesi industrializzati e quelli ad economia in transizione ad una riduzione delle emissioni dei principali gas ad effetto serra rispetto ai valori del 1990.

2.1.2 Relazioni con il Progetto

La realizzazione del Terminale presenta i seguenti **elementi di coerenza con gli indirizzi dello sviluppo sostenibile e in materia di contenimento delle emissioni**:

- Piano Nazionale per lo sviluppo sostenibile:
 - nella sezione dedicata all'energia, tra le linee strategiche proposte, il Piano Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile **promuove la sostituzione dei combustibili ad alto potenziale inquinante con combustibili a basso tenore di carbonio e privo di zolfo come il metano**,
 - nella sezione dedicata alla cooperazione internazionale per lo sviluppo sostenibile, il Piano riporta che **una crescente sostituzione del gas naturale alle altre fonti energetiche fossili asseconda gli obiettivi di tutela dell'ambiente**, in quanto il gas naturale ha, tra le fonti fossili, il maggior potere calorifico per unità di anidride carbonica emessa nella combustione; inoltre durante la combustione stessa vengono emesse quantità minori di inquinanti. Nello stesso paragrafo, inoltre, viene indicato che l'Unione Europea, e così pure l'Italia, sta dilatando il ricorso al gas naturale, con conseguente aumento delle importazioni;
- Protocollo di Kyoto (ratificato in Italia con la Legge No. 120 del 1 Giugno 2002). In coerenza con l'Articolo 2, Comma 1, della Legge No. 120/2002 il Ministero dell'Ambiente ha presentato al CIPE il "Piano d'Azione Nazionale per la Riduzione delle Emissioni dei Gas Serra e l'Aumento del loro Assorbimento al Minor Costo". Tra le azioni prioritarie che permetteranno di raggiungere l'obiettivo prefissato viene indicato:
 - l'aumento di efficienza del sistema elettrico,
 - la riduzione dei consumi energetici nei settori industriale/abitativo/terziario da attuarsi anche attraverso l'aumento della penetrazione di gas naturale negli usi civili e industriali.

2.2 INDIRIZZI DELLA POLITICA ENERGETICA NAZIONALE

2.2.1 Piano Energetico Nazionale e Relazioni con il Progetto

Il principale documento di politica energetica nazionale al quale fare riferimento ed in cui si definiscono obiettivi e priorità della politica energetica in Italia, è il Piano Energetico Nazionale (PEN) che ha fissato gli obiettivi energetici di lungo periodo per l'Italia, promuovendo:

- l'uso razionale dell'energia;
- il risparmio energetico;
- lo sviluppo progressivo di fonti di energia rinnovabile.

Relativamente al settore del gas naturale, l'obiettivo strategico del PEN, ad oggi pienamente valido, è *"la diversificazione nell'uso delle varie fonti di importazione e la diversificazione geografica e politica delle aree di approvvigionamento, per la riduzione della vulnerabilità del paese di fronte ad una dipendenza energetica dall'estero destinata a rimanere comunque alta"*.

Con riferimento agli obiettivi indicati dal PEN, la realizzazione del progetto di realizzazione del Terminale GNL di Brindisi:

- risponde alla specifica **programmazione di un incremento del contributo del gas naturale al bilancio energetico nazionale** (il PEN prevedeva che gli operatori nazionali puntassero, tra l'altro, ad approfondire la possibilità e la convenienza dell'importazione di gas naturale liquefatto attraverso navi metaniere, da paesi dell'Africa Centrale e da altre zone dove è stata già accertata la presenza di cospicui giacimenti di gas naturale);
- contribuisce, attraverso la diffusione di una fonte energetica "pulita" quale il metano, ad uno **sviluppo economico con minori impatti sull'ambiente**;
- contribuisce al **risparmio energetico** data la maggiore efficienza energetica del metano rispetto ai combustibili tradizionali.

2.2.2 Ulteriori Indirizzi della Politica Energetica Nazionale

L'ultimo aggiornamento del PEN, approvato dal Consiglio dei Ministri nell'Agosto del 1988, pur rimanendo valido nell'individuazione di obiettivi prioritari (competitività del sistema produttivo, diversificazione delle fonti e delle provenienze geopolitiche, sviluppo delle risorse nazionali, protezione dell'ambiente e della salute dell'uomo e risparmio energetico) è un documento ormai datato, anche perché si riferisce ad un quadro istituzionale e di mercato che nel frattempo ha subito notevoli mutamenti, anche per effetto della crescente importanza e influenza di una comune politica energetica a livello europeo.

Come punto di partenza della politica energetica e della creazione del mercato interno dell'energia, la Commissione Europea, infatti, ha posto la liberalizzazione dei mercati energetici, l'introduzione della concorrenza, in particolare nel settore dell'energia elettrica e del gas, la promozione dell'utilizzo delle energie rinnovabili, ma soprattutto la realizzazione di un sistema di reti energetiche integrato ed adeguato non solo all'interno degli Stati membri, ma anche tra l'Europa e le principali aree terze fornitrici di energia.

Alla base di questo processo analizzato in maggior dettaglio in Appendice C, l'Italia ha recepito la Direttiva europea sul mercato interno dell'elettricità del 19 Dicembre 1996 e quella sul mercato interno del gas, del Dicembre 1998, rispettivamente con il D.Lgs 16 Marzo 1999, No. 79 e con il D.Lgs 23 Maggio 2000, No. 164.

Infine, accanto alla sicurezza degli approvvigionamenti, obiettivo primario della politica energetica è il raggiungimento di uno sviluppo sostenibile, attraverso la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra al livello del 1990 tra il 2008 ed il 2012 (per questi aspetti si rimanda al Paragrafo 2.1).

Il recente processo di decentramento delle funzioni e competenze amministrative, attuato in molti settori dalla riforma Bassanini (D.Lgs 112/98 successivamente modificato e integrato dal D.Lgs 29 Ottobre 1999, No. 443), ha cambiato il coinvolgimento e il ruolo delle Regioni e degli Enti Locali anche in campo energetico. Inoltre con Legge costituzionale 18 Ottobre 2001 è stato modificato il titolo V della costituzione e, in particolare, l'art. 117 per cui, in atto, l'intera materia dell'energia rientra tra le materie di legislazione concorrente mentre in precedenza era soggetta alla legislazione esclusiva dello stato.

Le funzioni, in ambito energetico, che concernono l'elaborazione e la definizione degli obiettivi e delle linee della politica energetica nazionale, nonché l'adozione degli atti di indirizzo e coordinamento per un'articolata programmazione energetica regionale, rimangono comunque di competenza statale. Per quanto riguarda le funzioni amministrative, vengono assegnate allo Stato quelle che assecondano esigenze di politica unitaria e hanno interesse di carattere nazionale o sovraregionale.

Alla regione vengono assegnate funzioni con criterio residuale, ovvero tutte quelle non conferite direttamente allo Stato e agli Enti Locali. Il decreto attribuisce espressamente alla Regione il controllo di quasi tutte le forme di incentivazione previste dalla L. 10/91 (Articoli 12, 14, 30) e il coordinamento dell'attività degli Enti locali in relazione al contenimento dei consumi di energia degli edifici.

2.3 NORME RELATIVE ALLA LIBERALIZZAZIONE DEI SETTORI ENERGETICI E ALTRE NORME DI INTERESSE

2.3.1 Norme Relative alla Liberalizzazione dei Settori Energetici

A livello europeo la liberalizzazione dei settori energetici è stata avviata dalla Direttiva 96/92/CE sull'energia elettrica e 98/30/CE sul gas naturale. In Italia tali direttive sono state recepite dai D.Lgs 16 Marzo 1999, No. 79, e 23 Maggio 2000, No. 164, recanti norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e del gas naturale. Successivamente le Direttive comunitarie 2003/54/CE, sull'energia elettrica, e 2003/55/CE, sul gas, hanno abrogato le precedenti direttive. In Italia è stata recentemente emanata la Legge No. 125/2007 (di conversione del Decreto Legge No. 73/2007) per l'immediato recepimento di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia.

Le norme sull'elettricità promuovono la graduale apertura del mercato elettrico e la competitività del medesimo prospettando la tendenza verso una priorità nel dispacciamento per le fonti rinnovabili e per la cogenerazione che dovrebbe portare ad un aumento della produzione di energia elettrica da tale tipo di fonti. In un contesto energetico sempre più concorrenziale, inoltre, le stringenti normative ambientali e la necessità di rinnovare il parco elettrico nazionale con centrali più efficienti **spingeranno ad incrementare l'utilizzo del metano.**

Le norme sul gas definiscono la creazione di un mercato competitivo per il gas naturale come condizione essenziale per il completamento del mercato unico dell'energia. Un'effettiva liberalizzazione del mercato del gas naturale attraverso l'aumento del numero degli operatori concorrenti porta i seguenti vantaggi:

- miglioramento nella qualità del servizio;
- miglioramento nella efficienza interna;
- maggiore diversificazione delle fonti di approvvigionamento di gas naturale;
- diminuzione dei prezzi del combustibile e conseguente diminuzione del costo dell'energia elettrica con evidenti benefici per i consumatori finali di gas e di energia elettrica.

I Decreti e le Leggi sopra citate sono analizzati in Appendice C. Le relazioni con il progetto sono evidenziate al successivo Paragrafo 2.3.3.

2.3.2 Ulteriori Riferimenti Normativi Nazionali di Interesse

Ulteriori riferimenti normativi che si ritiene utile menzionare in relazione ad un impianto GNL sono:

- Documento di Programmazione Economica e Finanziaria 2008-2011, che definisce i terminali GNL infrastrutture di rilevanza strategica per il Paese;

- L. 340/2000, che istituisce una procedura semplificata per l'autorizzazione di nuovi terminali GNL localizzati in siti industriali;
- L. 433/2001 (Legge Obiettivo) e relativa Delibera CIPE 121/2001 che definisce strategica per il paese la realizzazione di nuovi terminali GNL;
- L. 273/2002, che fornisce regole per i soggetti che investono in terminali e gasdotti;
- L. 290/2003, relativa a disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del sistema elettrico nazionale;
- L. 239/2004 (Legge Marzano), relativa al riordino del settore energetico;
- L. 62/2005 (Comunitaria 2004);
- L. 80/2005 (Competitività);
- D.Lgs. 216/2006 ("Emission Trading");
- L. No. 222/2007 (Collegato alla Finanziaria 2008).

I Decreti e le Leggi sopra citate sono analizzati in Appendice C. Le principali relazioni con il progetto sono evidenziate nel seguito.

2.3.3 Relazioni con il Progetto

La realizzazione del Terminale GNL di Brindisi trova giustificazione nell'evoluzione del panorama legislativo in tema di liberalizzazione del mercato dell'energia e nel costante aumento delle richieste di gas naturale all'interno del mercato libero. L'incremento della capacità di importazione di gas naturale rappresenta altresì una fondamentale valenza strategica, in linea con i principi e le linee di sviluppo del settore definiti dal Governo.

In particolare si evidenzia quanto segue:

Il Documento di Programmazione Economico Finanziaria 2008-2011 indica che **"la realizzazione di nuovi terminali di rigassificazione di GNL e gasdotti di importazione dall'estero, il potenziamento dei gasdotti esistenti e la rapida attivazione di nuovi stoccaggi di gas in sottterraneo per riserva strategica e per le esigenze di mercato costituiscono condizioni indispensabili per evitare continue e pericolose crisi di fornitura e rispondono ad esigenze di primario interesse nazionale sia nel breve sia nel lungo periodo"**.

La L. 340/2000 "Disposizioni per la Delegificazione di Norme e per la Semplificazione di Procedimenti Amministrativi – Legge di Semplificazione 1999" incentiva l'utilizzo di siti industriali per l'installazione di impianti di rigassificazione di GNL, considerati impianti volti al miglioramento del quadro di approvvigionamento strategico dell'energia, della sicurezza e dell'affidabilità del sistema, nonché della flessibilità e della diversificazione dell'offerta.

La L. No. 443 del 21 Dicembre 2001 ("Legge Obiettivo") definisce come strategici per il Paese lo sviluppo del settore upstream della ricerca e coltivazione di idrocarburi nonché il potenziamento della Rete Nazionale di Gasdotti e la costruzione di nuovi terminali di GNL, al fine di accrescere la sicurezza nazionale degli approvvigionamenti ed accelerare l'apertura del mercato del gas.

2.4 PIANO ENERGETICO AMBIENTALE REGIONALE (PEAR)

2.4.1 Contenuti del Piano

La Regione Puglia ha adottato il Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR) con Deliberazione di Giunta No. 827 dell'8 Giugno 2007. Il Piano, pur non ancora approvato (e quindi non efficace allo stato), è significativo in quanto contiene indirizzi ed obiettivi strategici in campo energetico in un orizzonte temporale di 10 anni ed intende costituire il quadro di riferimento per i soggetti pubblici e privati che, in tale campo, assumono iniziative nel territorio della Regione Puglia.

2.4.2 Relazione con il Progetto

Il PEAR (Parte Seconda) assume significativo rilievo in quanto riconosce che *"l'indirizzo della Regione Puglia si sostanzia con la scelta di favorire la realizzazione di un rigassificatore con una potenzialità annua di una decina di miliardi metri cubi in situazione di valutazione e controllo della compatibilità ambientale e delle esigenze territoriali di sviluppo, nonché in un quadro di accordo con gli enti locali interessati"*. **In questo contesto il presente Progetto si pone in posizione di diretta attuazione di tali indirizzi politici regionali.**

Si segnala che il PEAR menziona la mozione approvata all'unanimità nel Consiglio Regionale del 4 Agosto 2005, secondo la quale non risulta praticabile la proposta del sito brindisino di Capobianco. Tale rilievo è stato contestato in sede giurisdizionale dalla Società Brindisi LNG.

3 SETTORE TRASPORTI

Nel presente capitolo vengono presi in esame gli strumenti di programmazione e pianificazione nel settore trasporti. In particolare sono analizzati:

- il Piano Generale dei Trasporti e della Logistica (Paragrafo 3.1);
- gli indirizzi della politica regionale dei trasporti (Paragrafo 3.2).

3.1 PIANO GENERALE DEI TRASPORTI E DELLA LOGISTICA

3.1.1 Contenuti del Piano

Il Piano Generale dei Trasporti e della Logistica, redatto nel Gennaio 2001, è stato approvato con Deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 Marzo 2001, e con DPR del 14 Marzo 2001.

Il Piano è diretto a definire le linee prioritarie di intervento nel settore dei trasporti finalizzate al raggiungimento dei seguenti obiettivi strategici:

- risposta alla domanda di trasporto a livelli di qualità di servizio adeguati;
- risposta alla domanda di trasporto con un sistema di offerta ambientalmente sostenibile;
- innalzamento degli standard di sicurezza;
- efficiente utilizzo delle risorse pubbliche per la fornitura di servizi e la realizzazione di infrastrutture di trasporto;
- progressivo riequilibrio del sistema dei trasporti;
- miglioramento della mobilità nelle grandi aree urbane e modernizzazione del sistema, anche attraverso l'uso delle nuove tecnologie;
- integrazione con l'Europa e il Mediterraneo.

Gli argomenti trattati sono così riassumibili:

- sviluppo sostenibile, ossia strategie ambientali per l'abbattimento degli attuali livelli di inquinamento con particolare riguardo alle emissioni oggetto dell'accordo di Kyoto;
- regolazione:
- ottimizzazione dei servizi di trasporto:
- Sistema Nazionale Integrato dei Trasporti (SNIT):
- trasporto locale e pianificazione a scala regionale:
- sicurezza:
- innovazione tecnologica:
- ricerca e formazione:

Nel successivo paragrafo sono sintetizzate le previsioni del piano per il sistema portuale, maggiormente pertinenti in riferimento al progetto in esame.

3.1.2 Sistemi Portuali

Nell'ambito dell'ottimizzazione dei sistemi di trasporto, il Piano Generale dei Trasporti, relativamente ai sistemi portuali, affronta il tema della logistica e intermodalità per le merci.

Il Piano non prevede la realizzazione di nuovi porti ma il completamento delle opere di grande infrastrutturazione nella rete portuale esistente. Assegna invece grande importanza alla specializzazione dei porti ed ai collegamenti tra questi ed il territorio.

Il Piano assegna inoltre grande importanza alla sicurezza in ambito marittimo e portuale, nella convinzione che un sistema portuale che vigila sulla sicurezza è anche un sistema che garantisce la migliore qualità del servizio. Tra gli obiettivi indica l'emanazione del regolamento interministeriale previsto dal comma 3 dell'Art. 4 del D.Lgs 334/99.

Tale regolamento, adottato a seguito della pubblicazione in GU ed entrato in vigore il 2 Agosto 2001, detta la normativa applicabile ai porti industriali e petroliferi ai fini della prevenzione degli incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose e ai fini della limitazione delle loro conseguenze per l'uomo e per l'ambiente e, in particolare, stabilisce quanto segue: (Art 1, comma 2): *"restano fermi gli obblighi di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, per i gestori degli stabilimenti ubicati nei porti industriali e petroliferi ed in cui sono presenti sostanze pericolose in quantità uguali o superiori a quelle indicate nell'allegato I al citato decreto legislativo"* tra i quali rientrano anche gli stabilimenti per la produzione, la trasformazione o il trattamento di gas energetici, per esempio gas di petrolio liquefatto, gas naturale liquefatto e gas naturale di sintesi.

3.1.3 Relazioni con il Progetto

Per quanto riguarda il sistema portuale, **il Porto di Brindisi è incluso nel Sistema Nazionale Integrato dei Trasporti (SNIT), rientrando tra quelle infrastrutture che presentano rilevante entità di traffici ad elevato valore aggiunto, elevato grado di specializzazione, elevata entità di traffico combinato e traffici rilevanti con le isole maggiori.**

Per le infrastrutture puntuali dello SNIT il Piano indica le principali politiche da perseguire, le azioni per la riqualificazione ed il potenziamento dei settori ed i criteri per la definizione delle priorità di intervento, rimandandone la definizione completa alla fase di approfondimento. In particolare, per le infrastrutture portuali, il Piano dispone che dovrà essere perseguito il duplice obiettivo di rafforzare il ruolo strategico dell'Italia nella dinamica dei traffici mondiali e di promuovere il trasporto marittimo in alternativa a quello su strada.

Si evidenzia che la realizzazione di un nuovo pontile nel porto esterno e della colmata di Capo Bianco (sopra cui sarà realizzato il Terminale GNL) sono interventi previsti dal Piano Regolatore Portuale; tali interventi, peraltro, sono localizzati in aree già dedicate alla movimentazione di prodotti petroliferi.

3.2 PIANO REGIONALE DEI TRASPORTI

Il Piano Regionale dei Trasporti della Puglia è stato approvato con DGR 6 Novembre 2002, No. 1719.

3.2.1 Obiettivi e Contenuti del Piano

Gli obiettivi posti a base della redazione del PRT della Puglia sono:

- garantire adeguati livelli di accessibilità all'intero territorio regionale, ovviamente con valore dei parametri di misura dell'accessibilità (tempi di accesso, qualità del trasporto, costo del trasporto) differenziati in relazione alle caratteristiche delle diverse aree territoriali;
- rendere minimo il costo generalizzato della mobilità mediante interventi sia di tipo organizzativo della gestione e sia di potenziamento dei servizi e delle infrastrutture di trasporto;
- ottimizzare la salvaguardia dell'ambiente agendo, secondo una linea ormai consolidata, sulla ripartizione modale della domanda di trasporto passeggeri e merci, ma anche introducendo una linea di intervento per modificare il parco veicolare finalizzata al progressivo aumento di veicoli "non inquinanti";
- migliorare ed aumentare il livello di sicurezza, operando sulla ripartizione modale, ma anche sul livello di sicurezza delle infrastrutture stradali;
- assicurare trasporto di qualità alla domanda debole includendo le aree a bassa densità insediativa e le persone con ridotte capacità motoria;
- configurare un assetto del sistema di trasporto che si caratterizzi per elevata affidabilità e regolarità utilizzando tecnologia da un lato ed incremento di informazione dall'altro;
- massimizzare l'efficacia funzionale e l'efficienza socio-economica degli investimenti, mirando cioè ad ottimizzare il risultato di ogni somma di denaro investita nel sistema;
- rispettare i vincoli imposti da direttive nazionali ed extra-nazionali, sia di natura finanziaria che relativi ad esternalità territoriali/ambientali.

Il Piano Regionale dei Trasporti della Puglia è strutturato come segue:

- finalità generali del Piano Regionale dei Trasporti;
- rapporto tra il Piano Generale dei Trasporti (PGT) di livello nazionale e il Piano Regionale dei Trasporti della Regione Puglia (PRT);
- quadro normativo di riferimento a livello nazionale e regionale;
- quadro di riferimento socio – economico della Regione Puglia;
- quadro di riferimento della mobilità regionale;
- quadro di riferimento dell'offerta regionale di trasporto;
- proposte per le reti ed i servizi di trasporto collettivo dei passeggeri;
- proposte per il sistema delle infrastrutture di trasporto regionali.

3.2.2 Relazioni con il Progetto

Il Progetto in esame non prevede alcuna modifica della rete infrastrutturale viaria attuale. Non si rilevano interferenze fra la realizzazione del progetto e la politica del Piano Regionale dei Trasporti.

4 EMERGENZA AMBIENTALE, RIFIUTI E BONIFICHE

Nel seguente capitolo sono presentati i principali strumenti relativi ai rischi ambientali, al disinquinamento/risanamento della Provincia di Brindisi ed alla gestione dei rifiuti. In particolare sono analizzati:

- normativa nazionale di riferimento in materia di rifiuti e bonifica dei siti inquinati (Paragrafo 4.1);
- situazione di emergenza ambientale nella Regione Puglia (Paragrafo 4.2);
- pianificazione regionale in materia di rifiuti (Paragrafo 4.3);
- Dichiarazione di Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (Paragrafo 4.4);
- Piano di Disinquinamento e per il Risanamento del Territorio della Provincia di Brindisi (Paragrafo 4.5);
- perimetrazione del Sito di Interesse Nazionale di Brindisi e Programma Nazionale di Bonifica e Ripristino dei Siti Contaminati (Paragrafo 4.6).

4.1 NORMATIVA NAZIONALE DI RIFERIMENTO

4.1.1 Rifiuti (D.Lgs 152/06)

A partire dal 29 Aprile 2006, data di entrata in vigore del D.Lgs 3 Aprile 2006, No. 152 (recante “*Norme in Materia Ambientale*”) la normativa nazionale sui rifiuti subisce una profonda trasformazione (parallelamente a quanto accade, sempre in forza dello stesso provvedimento, per la normativa relativa a: valutazione di impatto ambientale; difesa del suolo e tutela delle acque; bonifica dei siti inquinati; tutela dell’aria; risarcimento del danno ambientale).

Il nuovo provvedimento, emanato in attuazione della Legge 15 Dicembre 2004, No. 308, (recante “*Delega al Governo per il Riordino, il Coordinamento e l’Integrazione della Legislazione in Materia Ambientale*”) riformula infatti l’intera legislazione interna sull’ambiente, e sancisce, sul piano della disciplina dei rifiuti, l’espressa abrogazione del precedente D.Lgs 22/1997.

Le nuove regole sulla gestione dei rifiuti sono contenute, in particolare, nella “Parte quarta” composta da 89 articoli (dal 177 al 266) e 9 allegati (più 5 sulle bonifiche).

Dell’uscente quadro normativo sui rifiuti sono rimasti in vigore, in base ad un regime transitorio che andrà fino all’emanazione delle regole di attuazione del nuovo D.Lgs 152/2006, le norme tecniche regolamentali predisposte in base all’uscente D.Lgs 22/1997.

In particolare, il provvedimento prevede:

- la ridefinizione delle priorità nella gestione dei rifiuti (in accordo a quelle stabilite a livello UE);
- una rivisitazione della materia delle autorizzazioni;
- la nascita dell’Albo nazionale gestori ambientali (in sostituzione dell’Albo nazionale gestori rifiuti);

- la nascita di un'Autorità d'Ambito, che coordini i rapporti tra gli Enti locali e gli ATO (peraltro, anche la disciplina degli Ambiti territoriali ottimali viene profondamente rivista);
- una redistribuzione delle competenze tra Stato, Regioni, Province e Comuni;
- una rivisitazione (ed una moltiplicazione) dei Consorzi (obbligatori e non);
- una diversa definizione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani;
- agevolazioni burocratiche per le imprese "virtuose";
- un riordino della disciplina delle bonifiche di siti inquinati;
- modalità per la gestione di particolari categorie di rifiuti.

Si noti che è già iniziata una revisione del testo originario del D.Lgs 152/2006. In particolare il Consiglio dei Ministri del 21 Dicembre 2007 ha approvato in via definitiva lo schema di D.Lgs recante modifiche alle norme in materia di rifiuti e VIA/VAS. Per quanto riguarda i rifiuti vengono introdotti i principi previsti dal trattato UE in materia di tutela ambientale e tra questi il principio di gerarchia nella gestione dei rifiuti (che vede al primo posto la loro riduzione).

4.1.2 Bonifica dei Siti Inquinati (D.Lgs 152/06)


Il D.Lgs 152/06 (recante "*Norme in Materia Ambientale*") mira a riordinare e coordinare le disposizioni in materia ambientale. In particolare il decreto ha completamente riscritto la disciplina dei siti contaminati precedentemente basata sull'art. 17 del D.Lgs 22/97 e sul DM 471/99, che vengono ora abrogati.

La principale novità introdotta è costituita dalle specifiche modalità di applicazione dell'analisi di rischio sanitario ambientale, secondo i criteri indicati nell'Allegato I alla parte IV del decreto. Rispetto al DM 471/99 viene introdotto un elemento fondamentale diverso nel modo di trattare un sito contaminato, mediante l'adozione di due criteri di soglia per la determinazione delle condizioni specifiche di pericolosità del sito e quindi della definizione del potenziale intervento.

Dalla semplice verifica del supero dei valori di soglia tabellare di una sostanza inquinante si passa alla verifica dei potenziali effetti generati da tale condizione in relazione al tipo di sostanza e alle condizioni peculiari del sito nel suo complesso. Questo approccio è quindi basato sulla verifica delle condizioni di rischio associate alla presenza, in concentrazioni superiori a quelle di soglia, del contaminante nel terreno introducendo un nuovo concetto di soglia definito come Concentrazione Soglia di Contaminazione (CSC) che rappresenta un valore specifico, superato il quale, risulta necessario ricorrere alla caratterizzazione del sito.

In sintesi il meccanismo previsto dal decreto è il seguente:

- definizione degli obiettivi di bonifica (CSR - Concentrazione Soglia di Rischio) attraverso la valutazione dei rischi sanitari ed ambientali connessi agli usi previsti dai siti stessi, tenendo conto dell'approccio tabellare (CSC - Concentrazione Soglia di Contaminazione);



- trattamento differenziato per siti in esercizio e siti dismessi: possibilità di attuare un intervento di messa in sicurezza operativa (contenimento della contaminazione all'interno del sito con monitoraggio delle matrici ambientali e bonifica a dismissione dell'attività).

Le nuove definizioni di bonifica e messa in sicurezza sono le seguenti:

- **Bonifica:** l'insieme degli interventi atti a isolare in modo definitivo le fonti inquinanti o a ridurre le concentrazioni degli inquinanti nel suolo e nelle acque sotterranee ad un livello uguale o inferiore ai valori di concentrazione soglia di rischio, quelli cioè individuati dall'Analisi di Rischio:
 - i target della bonifica sono le CSR non le CSC tabulate;
 - tale definizione include quella di bonifica con misura di sicurezza del DM 471/99;
- **Messa in sicurezza d'emergenza:** ogni intervento immediato o a breve termine, da mettere in opera nelle condizioni di emergenza:
 - concentrazioni attuali o potenziali dei vapori in spazi confinati prossime ai livelli di esplosività o idonee a causare effetti nocivi acuti alla salute;
 - presenza di quantità significative di prodotto in fase separata sul suolo o in corsi di acqua superficiali o nella falda;
 - contaminazione di pozzi ad utilizzo idropotabile o per scopi agricoli;
 - pericolo di incendi ed esplosioni;
- **Messa in sicurezza operativa:** interventi di contenimento della contaminazione da mettere in atto in via transitoria in siti con attività in esercizio, in attesa di ulteriori interventi da realizzarsi alla cessazione dell'attività; devono essere predisposti idonei piani di monitoraggio;
- **Messa in sicurezza permanente:** l'insieme degli interventi atti a isolare in modo definitivo le fonti inquinanti rispetto alle matrici ambientali circostanti; devono essere previsti piani di monitoraggio e controllo e limitazioni d'uso rispetto alle previsioni degli strumenti urbanistici.

Il Ministero Ambiente ha recentemente annunciato (conferenza stampa del 21 Dicembre 2007) un futuro decreto correttivo al D.Lgs 152/06 con ulteriori modifiche in tema di bonifiche.

4.2 EMERGENZA AMBIENTALE IN REGIONE PUGLIA

La situazione di emergenza socio-economico – ambientale della Regione Puglia è stata ufficialmente dichiarata con DPCM del Novembre 1994.

La causa scatenante la dichiarazione dello stato di emergenza è da far risalire essenzialmente agli episodi di colera manifestatisi in Puglia nel Settembre 1994. In quella occasione sono state considerate ad alto rischio le situazioni legate al sistema depurazione delle acque ed al sistema di smaltimenti dei rifiuti urbani.

Con ordinanze del Ministero dell'Interno, succedutesi dal 1994, il Presidente della Regione e il Prefetto di Bari sono stati nominati, rispettivamente, Commissario Delegato per i rifiuti e Commissario Delegato per le acque. Ai poteri derogatori, autorizzativi, dispositivi e finanziari attribuiti ai suddetti, si associa il compito, affidato al Presidente della Regione, di predisporre un piano di interventi teso a pianificare e programmare tutte le attività necessarie per fronteggiare l'emergenza rifiuti.

Nel 1997 è stato redatto dal Commissario Delegato per l'Emergenza Rifiuti in Puglia il Programma di Emergenza. Tale intervento si è reso necessario a causa della sostanziale paralisi di ogni iniziativa mirata a risolvere o a contribuire alla soluzione del problema dei rifiuti nella Regione, nonostante l'adozione del Piano Regionale per lo Smaltimento dei Rifiuti Urbani.

Con Ordinanza No. 3077 del 4 Agosto 2000 sono state unificate presso lo stesso ufficio del Presidente della Regione Puglia le competenze inerenti la materia della gestione e dello smaltimento dei rifiuti, delle bonifiche e risanamento ambientale e di tutela delle acque.

L'Ordinanza No. 3184 del 22 Marzo 2002 ha provveduto ad una più puntuale definizione delle competenze, già attribuite e da attribuire al Presidente della Regione Puglia – Commissario delegato, alla luce delle disposizioni normative in materia di tutela delle acque, e, principalmente, del D.Lgs No. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni. L'Ordinanza, inoltre, assegna al Commissario Delegato la predisposizione del Piano di Tutela delle Acque. Tali poteri sono stati confermati per gli anni seguenti con l'Ordinanza No. 3271 del 12 Marzo 2003.

Lo stato di emergenza socio – ambientale della Regione Puglia risulta ad oggi ancora vigente per quanto concerne il settore della tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione; esso è stato infatti prorogato fino al 31 Dicembre 2007 con il DPCM 27 Dicembre 2006 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale No. 6 del 9 Gennaio 2007).

Per quanto concerne lo stato d'emergenza nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi ed in quello delle bonifiche si evidenzia che il Presidente del Consiglio dei Ministri con Ordinanza No. 3568 del 5 Marzo 2007 ha disposto:

- che il Presidente della Regione Puglia – Commissario delegato ai sensi dell'Ordinanza No. 3077/2000 provveda *“in regime ordinario ed in termini di urgenza, al completamento, entro e non oltre il 31 Dicembre 2007, di tutte le iniziative già programmate e in corso di attuazione per il definitivo superamento del contesto critico riferito alla gestione dei rifiuti urbani, nonché alla bonifica dei siti inquinati di interesse nazionale di Brindisi, Manfredonia e Taranto”*;
- all'esito di tali attività, la fine del commissariamento per la gestione dei rifiuti solidi urbani in Puglia con *“il trasferimento alle amministrazioni ed enti ordinariamente competenti della documentazione amministrativa”*.

4.3 PIANIFICAZIONE REGIONALE IN MATERIA DI RIFIUTI

Come anticipato la Regione Puglia è interessata da uno stato di emergenza socio – ambientale che coinvolge anche il settore della gestione dei rifiuti e delle bonifiche. In tale settore la Regione Puglia è intervenuta diverse volte con specifici atti di legislazione e di pianificazione, in particolare:

- con Deliberazioni del Consiglio Regionale 30 Giugno 1993, No. 251 e 10 Settembre 1993, No. 359, è stato approvato il Piano per lo Smaltimento dei Rifiuti Urbani;
- con Legge Regionale 13 Agosto 1993, No. 17, poi modificata con Legge Regionale 18 Luglio 1996 No. 13, sono state dettate disposizioni per l'organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani e per l'attuazione del Piano Regionale;
- con Deliberazione della Giunta Regionale No. 6159 del 6 Novembre 1989 è stato adottato il Progetto di Piano Regionale per lo Smaltimento dei Rifiuti Speciali, Tossici e Nocivi;
- con Deliberazione del Consiglio Regionale No. 11 del 5 Dicembre 1990 è stata approvata la localizzazione degli impianti in attuazione del Programma di Emergenza di cui al DPCM 3 Agosto 1990, per l'adeguamento del sistema di smaltimento di rifiuti industriali;
- con Deliberazione del Consiglio Regionale No. 67 del 20 Dicembre 1995 è stato approvato il Piano Regionale per la Bonifica delle Aree Inquinatae.

Successivamente con Decreto del Commissario delegato per l'emergenza dei rifiuti in Puglia No. 41 del 6 Marzo 2001, è stato adottato il Piano di Gestione dei Rifiuti e delle Bonifiche delle Aree Inquinatae.

Nel corso degli anni tale piano è stato oggetto di numerose modifiche e integrazioni, le principali modifiche e integrazioni sono contenute nei seguenti dispositivi:

- Decreto Commissariale No. 296 del 30 Settembre 2002, recante il “*Piano di Gestione dei Rifiuti e delle Bonifiche in Puglia – Completamento, Integrazione e Modificazione del Piano già adottato con Decreto Commissariale 6 Marzo 2001 No. 41*”;
- Decreti Commissariali dal No. 297 a No. 310 e No. 315 del 30 Settembre 2002, di istituzione delle Autorità per la gestione dei rifiuti urbani per Ambiti Territoriali Ottimali;
- Decreti Commissariali da No. 303 a No. 312 del 13 Dicembre 2003, concernenti l'affidamento del servizio di recupero energetico dai rifiuti in Puglia, che introducono la previsione della realizzazione degli impianti di termovalorizzazione;
- Decreto Commissariale No. 56 del 26 Marzo 2004, recante il “*Piano di Riduzione del Conferimento in Discarica dei Rifiuti Urbani Biodegradabili in Puglia ex Art. 5 D.Lgs No. 36/2003 Integrazione della Pianificazione Regionale*”;
- Deliberazione di Giunta della Regione Puglia No. 805 del 3 Giugno 2004 concernente i materiali contenenti PCB;
- Decreto commissariale 9 Dicembre 2005, No. 187 recante “*Aggiornamento, Completamento e Modifica del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Adottato con Decreto Commissariale No. 41/2001, così come Completato, Integrato e Modificato con il Decreto Commissariale No. 296/2002*”;
- Decreto commissariale 28 Dicembre 2006, No. 246 recante “*Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti. Integrazione Sezione Rifiuti speciali e pericolosi. Adozione*”.

Infine, attraverso l'emanazione del Decreto del Commissario Delegato per l'Emergenza Ambientale 31 Gennaio 2007, No. 40 è stato adottato il documento recante "*Decreto Commissario Delegato No. 246/CD. Adozione Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti - Correzioni e rettifiche*".

4.3.1 Contenuti ed Obiettivi del Piano

Il Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti in Puglia si pone come obiettivo fondamentale e prioritario la diminuzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti. In tale ottica il Piano promuove, tra gli altri, interventi volti a:

- incentivare il riciclo e il reimpiego dei prodotti;
- organizzare, per i rifiuti urbani, un sistema integrato di gestione, che limiti lo smaltimento ad una quota non superiore al 35% dei rifiuti urbani.

A tal fine il Piano prevede, tra gli altri, quanto segue:

- aggiornamento dei dati sulla produzione dei rifiuti e sulle disponibilità impiantistiche, al fine di una più corretta determinazione dei fabbisogni che tenga conto anche dell'incidenza di nuove e più organiche misure da introdurre in materia di prevenzione, riciclaggio, e recupero di prodotti da rifiuti;
- aumento della raccolta differenziata finalizzata al recupero di materia;
- valorizzazione della sostanza organica recuperata;
- riduzione del conferimento in discarica;
- sostegno alla ricerca di nuove forme di gestione e tecnologie mirate alla riduzione della produzione dei rifiuti, della loro pericolosità o del loro riciclo, riutilizzo o recupero di materia;
- raggiungimento al 2010 di una percentuale di raccolta differenziata pari ad almeno al 55% del rifiuto urbano prodotto;
- realizzazione di un sistema impiantistico, che consenta di ottenere il recupero di materia dalla raccolta differenziata; per frazione umida è auspicata la trasformazione totale o parziale delle attività svolte negli impianti di biostabilizzazione in attività di compostaggio, laddove le caratteristiche impiantistiche ne garantiscano la piena fattibilità;
- determinazione, tenendo conto del fabbisogno regionale, del fabbisogno impiantistico e della capacità operativa necessaria per la gestione dei rifiuti urbani indifferenziati, al netto della quota percentuale di raccolta differenziata e dei sovralli prodotti dalle relative operazioni di cernita, sulla base dell'offerta impiantistica del sistema produttivo;
- determinazione, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, di rigide prescrizioni e condizioni per limitare lo smaltimento in regione di rifiuti speciali originati dal trattamento di rifiuti urbani prodotti in altre regioni, al fine di pervenire alla "regionalizzazione" dello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi e di impedire trasferimenti di rifiuti urbani non pericolosi non conformi al Piano;

- programmazione di una rete adeguata di impianti di smaltimento al fine di limitare la circolazione dei rifiuti e favorire lo smaltimento degli stessi in impianti prossimi al luogo di produzione del rifiuto, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti nonché al fine di conseguire l'autosufficienza dello smaltimento di rifiuti urbani non pericolosi sul territorio regionale e a livello di singolo ATO;
- perseguimento dell'integrazione con le politiche per lo sviluppo sostenibile e per combattere il fenomeno dei cambiamenti climatici, mediante l'impegno a raggiungere un livello sostenibile di emissioni di gas serra.

Per conseguire tali obiettivi il piano è articolato come segue:

- descrizione dei risultati del monitoraggio condotto con riferimento a:
 - raccolta differenziata,
 - disponibilità impiantistica,
 - impianti di termovalorizzazione e recupero energetico presenti sul territorio;
- valutazione aggiornata del fabbisogno impiantistico regionale;
- descrizione delle azioni intraprese, della tempistica e degli obiettivi della riduzione della produzione di rifiuti;
- descrizione delle azioni per favorire il riciclo, la raccolta differenziata e il recupero;
- interventi nel campo dei rifiuti speciali.

4.3.2 Relazioni con il Progetto

I quantitativi di rifiuti prodotti dal Terminale GNL in fase di realizzazione e in fase di esercizio nonché le modalità di smaltimento/recupero degli stessi sono descritte e analizzate in dettaglio nei Quadri di Riferimento Progettuale e Ambientale del SIA, cui si rimanda per maggiori dettagli.

In considerazione delle moderate quantità di rifiuti che saranno prodotti e delle modalità controllate di gestione e smaltimento non sono evidenziabili particolari relazioni o elementi di contrasto tra l'opera oggetto del presente studio e i contenuti del Piano.

Gli aspetti inerenti la bonifica sono esaminati nel seguito.

4.4 DICHIARAZIONE DI AREA AD ELEVATO RISCHIO AMBIENTALE

L'Articolo 7 della Legge 7 Luglio 1986, No. 349, come modificato dall'Articolo 6 della Legge 28 Agosto 1989, No. 305, individua la possibilità, da parte del Consiglio dei Ministri e su proposta del Ministero dell'Ambiente, di dichiarare "Aree ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale" gli ambiti territoriali ed i tratti marittimi caratterizzati da gravi alterazioni negli squilibri ambientali.

Con tale dichiarazione sono individuate le direttive per la formazione, da parte del Ministero dell'Ambiente d'intesa con la Regione interessata, di un piano teso ad individuare le misure urgenti atte a rimuovere le situazioni di rischio e per il ripristino ambientale dell'area. Il Piano costituisce la premessa indispensabile per l'avvio del risanamento dell'area,

provvedendo, sulla base delle ricognizioni degli squilibri ambientali e delle fonti inquinanti, a disporre le misure dirette a:

- ridurre o eliminare i fenomeni di squilibrio ambientale e di inquinamento e favorire la realizzazione e l'impiego, anche agevolati, di impianti ed apparati per eliminare o ridurre l'inquinamento;
- vigilare sui tipi e modi di produzione e sull'utilizzo dei dispositivi di eliminazione o riduzione dell'inquinamento e dei fenomeni di squilibrio;
- garantire la vigilanza e il controllo sullo stato dell'ambiente e sull'attuazione degli interventi.

Su proposta della Regione Puglia, con DGR No. 5308 del 30 Maggio 1988, e del Ministero dell'Ambiente **il Consiglio dei Ministri, con Deliberazione del 30 Novembre 1990, ha deliberato di dichiarare aree ad elevato rischio di crisi ambientale i territori che ricadono nei Comuni di Brindisi, Carovigno, San Pietro Vernotico e Torchiarolo.** Tale delibera è stata, dal Consiglio dei Ministri, rinnovata con Delibera del 11 Luglio 1997, Prot. No. 040015 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, su richiesta della Regione Puglia.

L'area a rischio ha un'estensione complessiva di circa 512 km² (poco più di un quarto della Provincia) e uno sviluppo costiero di circa 50 km: in Figura 4.1 è riportato lo stralcio della perimetrazione dell'area a rischio interessante il Comune di Brindisi, delimitata a Nord dal bacino della zona umida di Torre Guaceto (zona umida che presenta già aree contaminate), a Sud dalla Centrale termoelettrica di Cerano, e ad Ovest dalla SS 605.

Nella deliberazione viene richiesto al Ministero dell'Ambiente di predisporre, d'intesa con la Regione Puglia e con gli altri enti locali interessati, il Piano di Disinquinamento per il Risanamento del Territorio di Brindisi che, previa ricognizione dello stato di inquinamento delle acque, dell'aria e del suolo, nonché delle relative fonti inquinanti, definisca la tipologia, la fattibilità ed i costi degli interventi di risanamento (si veda il successivo Paragrafo 4.5).

La relazione allegata alla dichiarazione mostra gli elementi negativi che hanno portato a tale individuazione:

- presenza di un'importante concentrazione di industrie chimiche e petrolchimiche, di industrie metalmeccaniche, di impianti energetici;
- presenza di numerose aziende a rischio di incidente rilevante;
- presenza di attività portuali con movimentazione notevole di prodotti chimici;
- presenza di aree di interesse naturalistico da preservare;
- presenza di inquinamento atmosferico e contaminazione delle acque provocate dalle attività portuali e industriali: a questo si aggiunge la diffusione di malattie cronico degenerative e neoplastiche legate ad inquinamento ambientale.

Una prima analisi effettuata dalla Regione Puglia (riportata in allegato alla dichiarazione) ha rilevato un effettivo inquinamento dei corsi d'acqua superficiali (in particolare Canale Reale, Cillarese, Fiume Grande), del porto interno, un potenziale inquinamento del porto medio (dovuto al trasporto di inquinante nei canali che vi si immettono), ed un inquinamento dell'aria (immissione di metalli tossici) dovuto alle emissioni provenienti dagli insediamenti energetici e industriali.

4.5 PIANO DI DISINQUINAMENTO E PER IL RISANAMENTO DEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Il Piano di Disinquinamento e per il Risanamento del Territorio della Provincia di Brindisi è stato approvato con DPR del 23 Aprile 1998.

Il Piano risulta così strutturato:

- presentazione di una sintesi delle problematiche ambientali, come risultanti dallo studio conoscitivo (aggiornato al 1995);
- illustrazione degli obiettivi di qualità definiti per le diverse componenti ambientali;
- presentazione degli obiettivi e delle strategie di risanamento;
- presentazione degli interventi di risanamento (descritti nelle schede riportate in appendice) e loro articolazione;
- sintesi dei risultati della valutazione degli effetti degli interventi prioritari;
- presentazione dell'analisi dei fabbisogni economici e del piano di copertura finanziario.

Nel seguito sono esaminati in dettaglio gli aspetti maggiormente significativi.

4.5.1 Problematiche Ambientali

Nel seguito sono riportate le principali conclusioni del Piano formulate sulla base dei dati e delle informazioni acquisite negli studi conoscitivi, relativamente ai fondamentali aspetti di inquinamento delle componenti ambientali rilevati nell'area.

4.5.1.1 Comparto Aria

Il Piano evidenzia che *“I dati di monitoraggio della qualità dell'aria non permettono di delineare un quadro sintetico e complessivo sui livelli di contaminazione in atto per tutte le diverse sostanze inquinanti interessate”*. Sono state eseguite simulazioni mediante modelli matematici previsionali, tramite le quali sono stati valutati i valori di concentrazione degli inquinanti nelle varie zone dell'area interessata. La simulazione non rileva zone in cui vengono superati i valori limite di concentrazione previsti dalla normativa vigente.

4.5.1.2 Comparto Acqua

Il Piano individua i seguenti settori

- Acque sotterranee, per le quali sono individuati quattro diversi tipi di fattori di pressione: agricoltura, zootecnia, usi industriali, usi civili. Vengono evidenziate che, sebbene in assenza di rilievi sistematici, qualitativi e quantitativi delle acque sotterranee, problematiche di inquinamento salino e batteriologico. Le principali cause identificabili sono gli emungimenti abusivi, la dispersione di reflui di impianti di depurazione malfunzionanti, l'infiltrazione di prodotti chimici derivanti dall'industria, dall'agricoltura e dalla zootecnia;

- Acque superficiali, per le quali si evidenzia, nonostante la scarsità dei dati a disposizione, inquinamento principalmente batteriologico e presenza di sostanza organica. La causa principale di questa situazione è da ricercarsi nelle immissioni di reflui civili non adeguatamente trattati, negli scarichi industriali e negli sversamenti abusivi delle acque di vegetazione;
- Fascia costiera e ambiente marino: sia a Nord sia a Sud di Brindisi si rileva la presenza di edilizia spontanea, talvolta abusiva, non supportata da adeguati servizi ed infrastrutture, con conseguenti sversamenti non controllati di acque reflue. La qualità delle acque risulta buona se si escludono le zone immediatamente limitrofe alle foci dei corsi d'acqua.

Per quanto riguarda infine l'area portuale, si evidenzia l'uso non razionale di alcune aree e l'inadeguatezza delle infrastrutture (vie di accesso, aree di sosta, strutture logistiche, ...) rispetto alle possibilità di sviluppo, e la presenza di problematiche di rischio di incidente rilevante. In dettaglio:

- uso non razionale delle aree portuali. I dati emergenti sono:
 - il trend di crescita del traffico di navi, TIR, ed auto,
 - i programmi di ulteriore sviluppo, come principale terminale di scambio con Grecia ed Oriente, dedicato a passeggeri e containers,
 - le interferenze tra flussi di traffico navale non omogeneo (passeggeri, merci, di prodotti di materie prime per il polo industriale ed energetico), con riflessi sulla sicurezza,
 - carenze di infrastrutture dedicate ai diversi tipi di traffico (vie di accesso ed aree di sosta differenziate per i diversi traffici, strutture logistiche...) e pesante coinvolgimento delle aree urbane con le attività portuali,
 - presenza, in aree limitrofe alle strutture portuali, di impianti industriali classificati "a rischio di incidente rilevante" che influenzano i problemi di sicurezza dell'area, anche a causa dei trasporti di merci pericolose a loro connessi,
 - destinazione non ottimale di alcune aree adiacenti al Seno di Levante, attualmente ad uso industriale o di deposito, riconvertibili in zone per strutture atte ad incrementare la potenzialità del porto, a vantaggio della sicurezza, della razionalizzazione e divisione dei flussi di traffico, sia navale che terrestre;
- problematiche di rischio: un'analisi di tipo qualitativa, basata sulle sostanze pericolose e modalità di loro trasporto, ha valutato le distanze di danno potenziali connesse alle conseguenze degli eventi incidentali ipotizzabili (con significato analogo a quelle ricavate nella trattazione del rischio da impianti fissi) in varie zone del porto. Stime approssimate di probabilità di accadimenti di incidenti hanno mostrato una situazione di rischio potenziale particolarmente preoccupante, data l'interferenza tra i trasporti "a rischio" con quelli "passeggeri" e la vicinanza di centri abitati. Non trascurabile è la possibilità di rilasci in mare, a seguito di incidente, di sostanze inquinanti;

- qualità delle acque nel porto: i dati delle campagne (risalente al 1995), relativi alla qualità delle acque dei vari affluenti, misurati al punto di immissione nel porto, indicano uno stato di compromissione elevato di origine organica; i dati sulle acque e sui fondali del porto indicano inquinamenti di origine sia civile che industriale, probabilmente, in aumento nel corso degli anni, sia per l'incremento delle aree abitative e delle attività industriali sia per la diminuzione del ricambio delle acque verificatosi con la costruzione della diga di Punta Riso. Le cause identificabili dell'inquinamento sono gli apporti inquinanti dei canali Cillarese e Palmerini Patri e dai Fiumi Piccolo e Grande, gli scarichi del polo industriale, gli scarichi urbani non controllati ed il traffico navale.

4.5.1.3 Produzione e Smaltimento dei Rifiuti Urbani

Il Piano evidenzia che la situazione dello smaltimento dei rifiuti nell'area brindisina è fortemente critica.

4.5.1.4 Rischio Industriale

Il Piano evidenzia che l'area in esame è caratterizzata dalla presenza di numerosi impianti classificati "a rischio di incidente rilevante". L'area industriale di Brindisi pur essendo sia fonte sia oggetto di incidenti rilevanti, grazie alla scarsa presenza antropica e alla adeguatezza delle infrastrutture stradali e delle distanze tra gli stabilimenti, è tutto sommato la meno vulnerabile ai rischi causati da incidenti rilevanti. Per l'area portuale, l'area dell'ex punto franco e dell'agglomerato urbano di Brindisi, risulta prioritario sviluppare studi dettagliati per la riduzione del rischio derivante da incidenti rilevanti, soprattutto per quanto riguarda il trasporto, sia via terra sia via mare, delle merci pericolose: il Piano evidenzia che tale obiettivo può essere perseguito coniugandolo con le necessità di razionalizzazione delle infrastrutture di trasporto e portuali.

4.5.2 **Interventi di Risanamento**

Sulla base dei dati esistenti e disponibili relativi allo stato di inquinamento ambientale, alle caratteristiche delle infrastrutture esistenti, nonché alle indicazioni di piani e progetti previsti dagli Enti competenti e dai soggetti responsabili, il Piano ha individuato le tipologie e le caratteristiche fondamentali degli interventi necessari per il raggiungimento degli obiettivi di risanamento e riqualificazione territoriale dell'area a rischio.

Gli interventi sono presentati ad un livello di definizione di dettaglio se attuabili nel breve termine, mentre quelli da attuare nel medio-lungo termine sono per lo più forniti a livello di indirizzi generali.

Per quanto riguarda la priorità di attuazione, gli interventi sono classificati come:

- priorità 1: interventi fondamentali rispetto alle problematiche principali dell'area a rischio;
- priorità 2: interventi complementari rispetto alle problematiche principali oppure fondamentali per problematiche minori (o subordinati a esiti di interventi di priorità 1);
- priorità 3: interventi di completamento del risanamento.

Dal punto di vista dell'articolazione temporale degli interventi, le vari classi di priorità corrispondono approssimativamente ad una scansione articolata in tre periodi, dei quali il primo ha durata biennale e gli altri due ciascuno di durata triennale.

Le esigenze che hanno portato a definire gli interventi in priorità 1 sono:

- agire prioritariamente sulla rimozione della cause del degrado;
- eseguire interventi di disinquinamento su specifiche realtà di degrado accertate, le cause delle quali siano venute a cessare, o almeno, siano sotto controllo;
- incrementare gli strumenti di analisi e di controllo del territorio.

Nel seguito sono indicati, per le componenti ambientali di interesse, i principali interventi previsti e la valutazione degli effetti attesi.

4.5.2.1 Ambiente Atmosferico

Gli interventi previsti per il recupero la tutela della qualità dell'aria hanno il duplice effetto di consentire:

- la riduzione delle emissioni delle sorgenti convogliate (obiettivo A1);
- la riduzione delle emissioni delle sorgenti diffuse (obiettivo A2).

In particolare, per quanto riguarda le emissioni convogliate, di tipo continuo, i provvedimenti da adottare in 1° priorità prevedono essenzialmente, per gli impianti di produzione di energia e vapore:

- l'uso dei combustibili a basso tenore di zolfo (olio combustibile e gas metano);
- il miglioramento dei sistemi di combustione;
- il miglioramento dei sistemi di abbattimento.

Tali interventi tendono a ridurre le emissioni di anidride solforosa, di particolato e di ossidi di azoto.

4.5.2.2 Ambiente Idrico

Gli interventi previsti, diretti a migliorare lo stato delle acque superficiali e profonde, riguardano principalmente l'adeguamento dei sistemi depurativi e del collettamento degli scarichi civili, ed i sistemi di approvvigionamento e distribuzione. Sono previste azioni anche sui sistemi di depurazione di acque industriali.

Molti di tali interventi (assieme ad altre azioni specifiche) si prevede abbiano ripercussioni anche sulla qualità delle acque marine, sia portuali che costiere.

4.5.2.3 Suolo e Rifiuti

Gli interventi mirati al recupero ed alla tutela della qualità del suolo sono strettamente correlati ad una corretta gestione e smaltimento dei rifiuti, sia civili che industriali, per cui il Piano presenta un quadro impostativo dell'intero sistema di gestione dei rifiuti, realizzabile nel medio periodo e alcuni interventi specifici coerenti con esso.

4.5.2.4 Sostegno allo Sviluppo Socio Economico

Molti degli interventi previsti hanno ricadute positive su tale tema. Essi coprono diversi campi di attività e i principali sono costituiti da:

- riqualificazione territoriale e urbana:
 - potenziamento delle infrastrutture e ristrutturazione dell'area portuale (obiettivo F1),
 - riqualificazione del territorio e delle infrastrutture dei centri urbani e del polo industriale (obiettivo F2);
 - recupero, valorizzazione e tutela delle zone a rilevanza paesaggistica e naturalistica (obiettivo F3);
- sostegno allo sviluppo socio-economico:
 - riorientamento e riqualificazione delle politiche di sviluppo (obiettivo G1),
 - potenziamento competenze professionali in campo ambientale (obiettivo G2).

4.5.2.5 Rischio Industriale

Gli interventi previsti dal Piano, indirizzati al contenimento del rischio industriale, riguardano principalmente il miglioramento delle attrezzature di sicurezza e di protezione per gli impianti e le installazioni ai quali sono associabili incidenti potenziali di grandi proporzioni, talvolta coinvolgenti anche infrastrutture di tipo civile. Sono previste riallocazioni di impianti o cessazioni di attività a rischio, quando esse compiano interferenze con le strutture civili difficilmente sanabili.

Gli obiettivi sono così riassumibili:

- contenimento del rischio da incidente rilevante in installazioni industriali (obiettivo D1);
- contenimento del rischio da incidente rilevante da trasporto terrestre e nell'area portuale di sostanze pericolose (obiettivo D2);
- miglioramento nella gestione delle emergenze (obiettivo D3).

4.6 **SITO DI INTERESSE NAZIONALE DI BRINDISI E PROGRAMMA NAZIONALE DI BONIFICA**

Nel seguito sono riassunti i **provvedimenti finalizzati alla bonifica ambientale** che hanno interessato il territorio di Brindisi successivamente all'approvazione del **Piano di Disinquinamento** del 1998, ossia:

- Decreto del 10 Gennaio 2000 di perimetrazione del Sito di Interesse Nazionale di Brindisi;
- Programma Nazionale di Bonifica e Ripristino Ambientale dei Siti Contaminati (Decreto 468/2001);
- Accordo di Programma del 18 Dicembre 2007.

Vengono inoltre menzionate le attività di caratterizzazione svolte da Brindisi LNG nelle aree interessate dal progetto.

4.6.1 **Perimetrazione del Sito di Interesse Nazionale di Brindisi**

La Legge 9 Dicembre 1998, No. 426 concernente “*Nuovi Interventi in Campo Ambientale*”, all'Art. 1, Comma 4, considera tra i primi interventi di bonifica di interesse nazionale i

territori compresi in alcune aree industriali e siti ad alto rischio ambientale, tra cui l'area di Brindisi (Lettera e). La legge 426/98 prevede che tali ambiti territoriali siano perimetrati, in accordo con i comuni interessati, dal Ministro dell'Ambiente sulla base dei criteri fissati dal Decreto Legislativo 22/97 (Decreto Ronchi) e successive modificazioni.

Per quanto riguarda il sito di Brindisi, in data 20 Ottobre 1999, presso il Ministero dell'Ambiente è stato concordato l'ambito territoriale da inserire nel perimetro e con nota 89046/4703 del 3 Novembre 1999 il Comune di Brindisi ha espresso parere favorevole alla proposta di perimetrazione del Ministero dell'Ambiente.

Il Decreto del 10 Gennaio 2000, "*Perimetrazione del Sito di Interesse Nazionale di Brindisi*", ha decretato la perimetrazione delle aree da sottoporre ad interventi di caratterizzazione e, in caso di inquinamento, ad attività di messa in sicurezza, bonifica, ripristino ambientale e monitoraggio. La perimetrazione approvata include non solo le zone sicuramente utilizzate per attività potenzialmente inquinanti, ma anche ma anche territori limitrofi che possono essere stati esposti ad inquinamento indiretto.

La perimetrazione dell'area marina e dell'area a terra è indicata nella Figura 4.2.

4.6.2 Programma Nazionale di Bonifica e Ripristino Ambientale

Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, con Decreto 18 Settembre 2001, No. 468, ha adottato il "*Programma Nazionale di Bonifica e Ripristino Ambientale*" dei siti inquinati di interesse nazionale. Tale programma include, tra le aree da bonificare, il sito di interesse nazionale di Brindisi.

In data 28 Novembre 2006 è stato adottato il DM No. 308 (pubblicato sulla GU No. 24 del 30 Gennaio 2007), recante integrazione del DM 468/2001, che prevede nuovi fondi per la bonifica ed il ripristino ambientali dei siti inquinati di interesse nazionale individuati dal Programma di Bonifica. Il nuovo regolamento prevede oltre 60 milioni di euro per gli interventi ed un fondo di 3 milioni di euro (più il 5% delle risorse già stanziare con il DM 468/2001) per l'Arma dei Carabinieri, incaricata dell'attività di vigilanza sulle fonti di maggior rischio ambientale.

Sul piano operativo, le regole tecniche per la bonifica dei siti inquinati sono quelle dettate dal D.Lgs 152/2006 (articoli 239-253 e relativi allegati). Tali norme sostituiscono dal 29 Aprile 2006 (data di entrata in vigore del "Codice ambientale") le analoghe regole contenute nel DM 471/1999, emanato in attuazione dell'abrogato D.Lgs 22/1997.

Il Programma Nazionale di Bonifica provvede alla:

- individuazione degli interventi di interesse nazionale relativi a siti ulteriori rispetto a quelli di cui all'Articolo 1, comma 4, della Legge 9 Dicembre 1998, No. 426 e all'Articolo 114, commi 24 e 25 della Legge 23 Dicembre 2000, No. 388;
- definizione degli interventi prioritari;
- determinazione dei criteri per l'individuazione dei soggetti beneficiari;
- determinazione dei criteri di finanziamento dei singoli interventi e delle modalità di trasferimento delle risorse;
- disciplina delle modalità per il monitoraggio e il controllo sull'attuazione degli interventi;

- determinazione dei presupposti e delle procedure per la revoca dei finanziamenti e per il riutilizzo delle risorse rese disponibili, nel rispetto dell'originaria allocazione regionale delle risorse medesime;
- individuazione delle fonti di finanziamento;
- prima ripartizione delle risorse disponibili per gli interventi prioritari.

In allegato al Programma di Bonifica sono riportate le schede descrittive degli interventi di interesse nazionale, tra cui quella del sito di Brindisi. I contenuti delle schede sono riassunti nel seguito (Allegato B).

4.6.3 Accordo di Programma del 18 Dicembre 2007

Il 18 Dicembre 2007 è stato siglato l'**Accordo di Programma sul Sito Inquinato Nazionale di Brindisi per la messa in sicurezza e bonifica delle acque di falda, delle aree pubbliche, degli arenili e delle aree marino costiere e delle aree private in sostituzione e in danno dei soggetti obbligati che non abbiano presentato progetti di bonifica o i cui progetti siano stati rigettati.**

L'Accordo pone in capo all'Ente pubblico la messa in sicurezza e bonifica delle acque di falda e dei suoli delle proprie aree il cui inquinamento non sia riconducibile alle attività nel frattempo svolte. Sono considerati prioritari gli interventi di messa in sicurezza e bonifica delle acque di falda, il cui fabbisogno finanziario complessivo è stimato in 135 milioni di Euro.

Soggetto responsabile dell'Accordo sarà il Direttore Generale della Direzione per la Qualità della Vita del Ministero dell'Ambiente, che sarà anche coordinatore di un Comitato di indirizzo e controllo composto dal presidente della Regione Puglia, dal presidente della Provincia di Brindisi, dal sindaco e dal presidente dell'Autorità Portuale di Brindisi.

Posto che in caso di inadempimento dei soggetti obbligati alla bonifica il Ministero dell'Ambiente provvederà in danno con esercizio dell'azione civile per il recupero integrale dei relativi oneri e per il risarcimento del danno ambientale accertato, i benefici previsti dall'Accordo per i soggetti privati obbligati consistono nella possibilità di una transazione con il Ministero dell'Ambiente con cui si impegnano a concorrere, pro quota, agli oneri di bonifica in ragione della superficie della propria area e a corrispondere in 10 anni senza interessi le somme dovute per danno ambientale, quantificato nella misura convenzionale complessiva di 200 Milioni di Euro, ripartito a carico dei singoli soggetti in ragione della superficie delle aree a terra e a mare e dell'inquinamento presente.

A fronte della transazione però la parte pubblica si impegna a realizzare gli interventi di bonifica della falda attestando la liberazione del privato dal relativo obbligo, a riconoscere, a titolo di contributo statale all'intervento di bonifica, una riduzione del 50% sul rimborso per gli interventi, e a riconoscere - in conto del rimborso - le spese già sostenute dai soggetti obbligati per interventi di messa in sicurezza/bonifica delle acque di falda.

Qualora inoltre il soggetto titolare di aree inquinate intenda realizzare investimenti sull'area in questione potrà conguagliarli con i costi posti a suo carico. E qualora intenda realizzare investimenti dotati di caratteristiche ambientali migliori rispetto ai limiti posti dalla normativa vigente, il maggior costo dell'investimento potrà essere oggetto di conguaglio con le somme dovute per danno ambientale.

4.6.4 Attività di Caratterizzazione delle Aree di Progetto

Le aree interessate dal progetto ricadono all'interno del Sito di Interesse Nazionale di Brindisi. Brindisi LNG ha quindi da tempo avviato i relativi procedimenti amministrativi presso il Servizio Qualità della Vita del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

A tale proposito è importante sottolineare come **la realizzazione del progetto darebbe un significativo contributo all'individuazione delle eventuali aree inquinate e alla loro successiva bonifica.**

5 TUTELA E RISANAMENTO DELL'AMBIENTE

Nel seguente capitolo sono presentati i principali strumenti di pianificazione a livello regionale relativi alla salvaguardia ed al risanamento ambientale. In particolare sono analizzati:

- Programma Regionale per la Tutela dell'Ambiente (Paragrafo 5.1);
- Progetto di Piano di Tutela delle Acque (PTA) della Regione Puglia (Paragrafo 5.2);
- Piano Regionale di Qualità dell'Aria (PRQA) (Paragrafo 5.3).

5.1 PROGRAMMA REGIONALE PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE

Con la Deliberazione No. 1440 del 26 Settembre 2003 la Giunta Regionale della Puglia ha approvato il Programma Regionale per la Tutela dell'Ambiente. Tale programma è stato oggetto di successivi aggiornamenti (deliberazioni No. 1440/2003, No. 1963/2004, No. 1087/2005, No. 801/2006 e No. 1193/2006).

Con la Deliberazione No. 539 del 9 Maggio 2007 la Giunta Regionale ha approvato il Programma di Azioni per l'Ambiente, aggiornando ed integrando le precedenti deliberazioni. Con Delibera della Giunta Regionale del 15 Ottobre 2007, No. 1641 è stato infine approvato l'aggiornamento che riguarda la Sezione C del Programma di Azioni per l'Ambiente.

5.1.1 Contenuti ed Obiettivi del Programma

Il Programma Regionale per la Tutela dell'Ambiente determina:

- gli obiettivi e le priorità delle azioni ambientali, anche con riferimento a peculiari situazioni territoriali o produttive;
- le fonti e il quadro delle risorse finanziarie da destinare a tale fine;
- i tempi e i criteri per l'approvazione del quadro triennale degli interventi.

Il programma stabilisce inoltre che le priorità di azione e le modalità di intervento per la utilizzazione dei fondi trasferiti dallo Stato alla Regione per la redazione del programma triennale di tutela ambientale, devono essere orientate:

- a supportare e completare le iniziative già attivate nei diversi comparti ambientali, al fine di portare a compimento importanti iniziative che, se non ulteriormente alimentate, rischiano di non perseguire gli obiettivi prefissati e vanificare gli investimenti già operati;
- a sostenere lo sviluppo e il consolidamento dell'ARPA Puglia, individuato quale struttura essenziale strategica per garantire, attraverso le funzioni di controllo e di verifica, il buon esito delle politiche ambientali regionali;
- ad integrare, attraverso l'attivazione di iniziative innovative, il complesso delle azioni ambientali già avviate dalla Regione con le risorse dei programmi comunitari (POR 2000 - 2006; Interreg III) e con le risorse del bilancio autonomo.

In particolare, le aree di intervento che si ritiene dover supportare e completare con l'assegnazione di ulteriori risorse finanziarie, sono quelle riferite alla qualità dell'aria, alla

gestione delle aree protette, alla gestione dei rifiuti, al risanamento dei litorali, alla tutela della qualità dei suoli ed alla bonifica dei siti inquinati.

Il Programma di Azioni per l'Ambiente risulta articolato nei seguenti dieci Assi:

- Asse 1: normative regionali in materia di tutela ambientale;
- Asse 2: aree naturali protette, natura e biodiversità;
- Asse 3: sostegno per le Autorità per la gestione rifiuti urbani nei diversi bacini di utenza;
- Asse 4: tutela e pulizia delle aree costiere;
- Asse 5: tutela della qualità dei suoli e bonifica dei siti inquinati;
- Asse 6: sviluppo dell'attività di monitoraggio e controllo ambientale;
- Asse 7: definizione di piani regionali di qualità ambientale, e potenziamento dell'operatività regionale in materia (tutela delle acque);
- Asse 8: sviluppo delle politiche energetiche ambientali finalizzate alla riduzione delle emissioni nocive;
- Asse 9: adeguamento della struttura regionale, della comunicazione istituzionale e della formazione in campo ambientale;
- Asse 10: aggiornamento dei piani di attuazione provinciali.

Gli obiettivi e le azioni indicate dal Programma Regionale per la Tutela dell'Ambiente rappresentano un quadro di riferimento da perseguire gradualmente nel breve e medio termine. Per ciascuno dei temi viene indicato l'orientamento (gli obiettivi specifici di riferimento) che dovrà essere seguito per supportare lo sviluppo sostenibile nella Regione Puglia, le azioni operative che dovranno essere perseguite e l'ammontare delle risorse messe a disposizione.

5.1.2 Relazioni con il Progetto

Considerate la localizzazione e la tipologia dell'opera in esame gli assi di maggiore interesse per l'analisi delle relazioni tra il Programma Regionale per la Tutela dell'Ambiente e la realizzazione del Terminale GNL di Brindisi sono i seguenti:

- Asse 5: tutela della qualità dei suoli e bonifica dei siti inquinati;
- Asse 8: sviluppo delle politiche energetiche ambientali finalizzate alla riduzione delle emissioni nocive.

L'Asse 5 prevede quattro linee di intervento:

- a) sviluppo della Banca Dati Tossicologica del suolo e prodotti derivati (intervento a titolarità regionale – realizzato);
- b) interventi di bonifica, con privilegio per quelli già avviati, ma non completati, con programmi di finanziamento precedenti (intervento a regia regionale – già approvati e finanziati i piani delle province di Bari, Foggia, Lecce, Taranto e Brindisi);

- c) interventi nelle aree ad elevato rischio di crisi ambientale, per la caratterizzazione e/o la messa in sicurezza o bonifica di aree industriali dismesse ad alto rischio o per la messa in sicurezza di aree di ex discarica comunale (intervento a regia regionale – già approvato e finanziato il piano delle province di Taranto e Brindisi);
- d) interventi di bonifica di siti contaminati da amianto (intervento a regia regionale – già approvati e finanziati i piani delle province di Bari, Foggia, Lecce, Taranto e Brindisi).

L'Asse 5, linea di intervento a) ha l'obiettivo di potenziare e sviluppare ulteriormente il progetto Banca Dati Tossicologica del Suolo, realizzato con fondi del Programma Operativo Pluriennale 94-99 dalla Regione Puglia in collaborazione con CNR-IRSA, Università di Bari e Università di Lecce.

Per quanto concerne l'Asse 5, linea di intervento b) le azioni previste consistono nel completamento e perfezionamento, fermo restando il perseguimento dell'applicazione del principio "chi inquina paga", di interventi di bonifica realizzati da parte delle Province, attivati nel corso del periodo 1996-1999 dalle Province in forza di finanziamenti ex POP 1994-1999, ovvero dai Comuni in forza di finanziamenti POR 2000 - 2006, sulla base dei progetti già approvati e che, nella ulteriore fase di completamento, dovranno comunque essere ricondotti alle certificazioni finali previste dal Decreto Ministeriale No. 471/99 (ora D.Lgs No. 152/2006, Parte IV, Titolo V).

Per quanto concerne l'Asse 5, linea di intervento c) si evidenzia che nell'ambito delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale di Brindisi e di Taranto sono ricomprese, all'esterno dei siti di interesse nazionale già sostenuti da finanziamento nazionale, sia siti già interessati da ex discariche comunali che necessitano di interventi di risanamento, previa caratterizzazione degli stessi, sia siti industriali dismessi caratterizzati dalla presenza di sostanze pericolose in abbandono. Per entrambe tali situazioni si rende necessario procedere, alle preventive analisi di rischio e, fermo restando il rispetto del principio "chi inquina paga", ai conseguenti interventi di risanamento e messa in sicurezza, al fine di assicurare la tutela delle componenti ambientali e della salute pubblica. Le azioni previste consistono, a seguito dello svolgimento dell'analisi di rischio dei territori interessati, nell'individuare gli interventi prioritari di bonifica, nel rispetto delle procedure di cui al DM No. 471/1999 (ora D.Lgs No. 152/2006, Parte IV, Titolo V).

L'Asse 5, linea di intervento d), infine, a valle della mappatura dei siti regionali interessati dalla presenza di amianto, in attuazione del DMA No. 101/2003 e della definizione del Piano Regionale per il Risanamento da Amianto, si pone come obiettivo quello di intervenire per il risanamento delle situazioni valutate prioritarie, in relazione all'avvenuta verifica dell'immanente rischio sanitario, supportata eventualmente dalla presenza di specifici studi epidemiologici. Con tale linea di intervento, sempre attraverso il perseguimento del principio "chi inquina paga", potranno essere finanziati interventi di progettazione e messa in sicurezza dei siti individuati maggiormente a rischio.

L'Asse 8 è articolato su 5 linee di intervento.

- a) interventi per l'incentivazione dell'ammodernamento del parco degli autoveicoli circolanti nel territorio regionale, con autoveicoli a più basso impatto ambientale (intervento a regia regionale – già approvati e finanziati i piani delle province di Bari, Foggia, Lecce, Taranto e Brindisi);

- b) studi di fattibilità per lo sviluppo di specifiche utilities ambientali, soprattutto nei settori della Comunicazione Telematica, del Recupero Energetico, della gestione dei rifiuti industriali e nel riuso delle acque reflue o di processo industriale (intervento a regia regionale – già approvati e finanziati i piani delle province di Bari, Foggia, Lecce, Taranto e Brindisi);
- c) cofinanziamento degli interventi rivenienti dagli Studi di fattibilità lo sviluppo di specifiche utilità ambientali, a favore dello sviluppo sostenibile (intervento a regia regionale – già approvati e finanziati i piani delle province di Foggia, Lecce, Taranto e Brindisi – attività congelate in attesa degli esiti degli studi di fattibilità, come da impegni assunti dalle province interessate);
- d) iniziative pilota per lo sviluppo della mobilità sostenibile nei grandi centri urbani (intervento a regia regionale – risorse già trasferite alle province di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto);
- e) partecipazione e/o promozione di studi, sperimentazioni e attività per introduzione dell'innovazione nei settori della tutela dell'aria, acque, suolo e dello sviluppo sostenibile, anche attraverso la partnership in progetti proposti nell'ambito del QCS (intervento a titolarità regionale – avviato per una prima parte).

L'obiettivo generale dell'Asse 8, linea di intervento a) è quello di contenere i consumi e le emissioni di gas, non solo di quelle di CO₂ o dei gas serra ma anche di altri gas dannosi, grazie a una migliore efficienza media dei veicoli in circolazione. A tal fine il programma prevede di incentivare, con contributi a fondo perduto, i singoli utenti alla sostituzione e rottamazione dei veicoli, con autoveicoli alimentati con combustibili a basso impatto ambientale (metano, gpl) o classificati Euro3 o Euro 4.

L'Asse 8, linea di intervento b) ha come fine quello di attivare specifici Studi di Fattibilità per individuare le più idonee azioni per la diffusione delle reti tecnologiche di comunicazione, soprattutto nelle aree industriali, quale elemento strategico dello sviluppo.

L'obiettivo dell'Asse 8, linea di intervento c) è quello di dare concretezza agli studi di fattibilità di cui alla precedente linea di intervento b che mostrano i migliori risultati di carattere ambientale.

Le azioni previste dall'Asse 8, linea di intervento d) hanno il fine di sviluppare la mobilità sostenibile nei grandi centri urbani, attraverso l'attivazione di iniziative pilota nei settori della intermodalità dei trasporti pubblici, della regolamentazione della mobilità privata nelle aree urbane, della mobilità ciclistica, dell'introduzione della figura del "mobility manager" nella pubblica amministrazione.

Infine l'obiettivo dell'Asse 8, linea di intervento e) è quello di sostenere e favorire lo sviluppo di specifiche iniziative nel campo della sperimentazione/introduzione dell'innovazione in materia ambientale. In particolare, la presente linea di intervento sarà orientata ad interventi nei settori della gestione dei rifiuti, dell'utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura, della tutela dell'aria, della bonifica di siti inquinati, della gestione di aree protette o vincolate dal punto di vista naturalistico, della comunicazione ambientale.

In sintesi a quanto sopra riportato si evidenzia che **non emergono elementi in contrasto** tra gli obiettivi previsti dal Programma Regionale per la Tutela dell'Ambiente della Regione Puglia e la realizzazione del Terminale GNL oggetto del presente studio.

5.2 PROGETTO DI PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE (PTA)

Il Progetto di “Piano di Tutela delle Acque” (PTA) della Regione Puglia è stato adottato con Deliberazione della Giunta Regionale 19 Giugno 2007, No. 883.

Il Piano di Tutela delle Acque si configura come strumento di pianificazione regionale, di fatto sostitutivo dei vecchi “*Piani di risanamento*” previsti dalla Legge No. 319/76, e rappresenta un piano stralcio di settore del Piano di Bacino ai sensi dell’art. 17 della L. No. 183/1989 “*Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo*”.

Nella gerarchia della pianificazione regionale il Piano di Tutela delle Acque si colloca come uno strumento sovraordinato di carattere regionale le cui disposizioni hanno carattere immediatamente vincolante per le amministrazioni e gli enti pubblici, nonché per i soggetti privati, ove trattasi di prescrizioni dichiarate di tale efficacia dal piano stesso. In questo senso il Piano di Tutela delle Acque si presta a divenire uno strumento organico di disposizioni che verrà recepito dagli altri strumenti di pianificazione territoriale e dagli altri comparti di governo (Regione Puglia - Commissario Delegato per l’Emergenza Ambientale - Presidente della Regione Puglia, 2005).

5.2.1 Contenuti ed Obiettivi del Piano

Il Piano di Tutela delle Acque, ai sensi del D.Lgs 152/2006, Parte III, rappresenta lo strumento per il raggiungimento e il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale per i corpi idrici significativi superficiali e sotterranei e degli obiettivi di qualità per specifica destinazione, nonché della tutela qualitativa e quantitativa del sistema idrico. In virtù di ciò il Piano di Tutela contiene:

- i risultati dell’attività conoscitiva;
- l’individuazione degli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione;
- l’elenco dei corpi idrici a specifica destinazione e delle aree richiedenti specifiche misure di prevenzione dall’inquinamento e di risanamento;
- le misure di tutela qualitative e quantitative tra loro integrate e coordinate per bacino idrografico;
- l’indicazione della cadenza temporale degli interventi e delle relative priorità;
- il programma di verifica dell’efficacia degli interventi previsti;
- gli interventi di bonifica dei corpi idrici.

Strumento essenziale in questo processo è il monitoraggio, individuato da entrambe le normative, italiana e comunitaria, come strumento fondamentale di raccolta e sistematizzazione di conoscenze dinamiche del territorio.

Il Progetto di “Piano di Tutela delle Acque” (PTA) della Regione Puglia è costituito in particolare dai seguenti elaborati:

- Relazione Generale;
- Allegati Tecnici alla Relazione:
 - All. 1.1: Caratterizzazione Fisiografica e Geologica – Relazione,
 - All. 1.2: Caratterizzazione Climatologica – Relazione ed elaborati grafici,

- All. 1.3: Caratterizzazione Idrologica – Relazione.
 - All. 2: Caratterizzazione Socio-Economica e Strumenti di Pianificazione Regionale – Relazione,
 - All. 3: Caratterizzazione Faunistica e Vegetazionale - Aree Naturali Protette – Relazione,
 - All. 3.1: Schede Natura 2000 relative ai pSIC e ZPS della Regione Puglia,
 - All. 3.2: Perimetrazione delle Aree Protette della Regione Puglia,
 - All. 4: Stima delle Pressioni e degli Impatti da Fonti Puntuali e Diffuse – Relazione,
 - All. 5: Stato Qualitativo dei Corpi Idrici Superficiali e a Specifica Destinazione – Relazione,
 - All. 5.1: Dati sullo Stato Qualitativo dei Corpi Idrici Superficiali,
 - All. 6: Caratterizzazione Idrogeologica – Relazione,
 - All. 6.1: Archivio Anagrafico ed Analisi dei Punti Acqua Censiti (Pozzi e Sorgenti),
 - All. 6.2: Sezioni Idrogeologiche,
 - All. 7: Bilancio Idrogeologico dei Principali Corpi Idrici Sotterranei – Relazione,
 - All. 7.1. Bilancio Idrogeologico dei Principali Corpi Idrici Sotterranei - Elaborati Grafici,
 - All. 8: Studi sulla Vulnerabilità dei Principali Corpi Idrici Sotterranei – Relazione,
 - All. 9: Stato Quali-Quantitativo delle Acque Sotterranee – Relazione,
 - All. 10: Corpi Idrici a Specifica Destinazione – Relazione,
 - All. 11: Aree Richiedenti Specifiche Misure di Prevenzione dall'Inquinamento e di Risanamento – Relazione;
- Cartografia di Piano (Tavole Tecniche).

5.2.2 Indicazioni del Piano per l'Area in Esame

Nell'ambito delle attività connesse alla redazione del Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia sono state delimitate le aree richiedenti specifiche misure di prevenzione dall'inquinamento e/o di risanamento di cui al Titolo III, Capo I del D.Lgs.152/2006, in particolare:

- le aree sensibili;
- le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola.

Il tratto di costa interessato dal presente Progetto non ricade in aree sensibili.

Per quanto concerne le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola in Figura 5.1 sono riportati due estratti della cartografia di Piano che riportano la distribuzione areale dei punti campionati e delle relative concentrazioni di nitrati rilevate, per gli acquiferi interessati (rispettivamente di tipo carsico/fessurati e permeabili per porosità). Come si può vedere in Figura 5.1 nell'area in esame le concentrazioni dei nitrati si mantengono ben al di sotto del

valore limite dei 50 mg/l, eccezion fatta per un unico punto di campionamento. Si evidenzia che i dati disponibili derivano prevalentemente da analisi eseguite da soggetti privati.

In Figura 5.2 viene riportato un estratto della tavola del Piano dove sono indicate le acque superficiali a specifica destinazione. Si evidenzia che il Fiume Grande, la cui foce è situata ad Ovest ad una distanza di circa 500 m dal confine dell'area di prevista localizzazione del Terminale GNL, è classificato tra i corsi d'acqua idonei alla vita dei pesci di cui alla DGR No. 6415 del 5 Agosto 1997 per la presenza di fauna ittica ciprinicola nello stagno terminale.

5.2.3 Relazioni con il Progetto

Il Piano riporta la disciplina degli scarichi delle acque meteoriche e di lavaggio delle aree esterne. **In linea con le indicazioni di Piano il Progetto del Terminale (Brindisi LNG, 2008) prevede di:**

- trattare le acque di prima pioggia ove prescritto e le acque provenienti dal lavaggio delle apparecchiature in un impianto costituito da un separatore olio/acqua e da un flottatore ad aria indotta;
- sottoporre ad un trattamento di grigliatura le acque di seconda pioggia considerate pulite, prima del loro smaltimento;
- smaltire i prodotti rimossi durante il trattamento secondo la vigente normativa tramite ditte specializzate;
- scaricare a mare l'acqua depurata.

5.3 PIANO REGIONALE DI QUALITÀ DELL'ARIA (PRQA)

Il Piano Regionale di Qualità dell'Aria (PRQA) ottempera a uno specifico obbligo della Regione Puglia. La vigente normativa nazionale assegna infatti alle Regioni ed alle Province Autonome le competenze del monitoraggio della qualità dell'aria e della pianificazione delle azioni per il risanamento delle zone con livelli di concentrazione superiori ai valori limite.

In seguito alla presentazione del Piano in un incontro consultivo svoltosi il 6 Settembre 2007, l'Assessorato Regionale all'Ecologia ha avviato il processo di Valutazione Ambientale Strategica del PRQA.

5.3.1 Contenuti ed Obiettivi

Il PRQA della Regione Puglia è stato elaborato sulla base di tre elementi portanti (Regione Puglia – Assessorato all'Ecologia, 2007):

- conformità alla normativa nazionale: l'indice del documento di Piano adottato è infatti quello indicato nell'Allegato 3 del D.M. 261/02 “*Regolamento recante le direttive tecniche per la valutazione preliminare della qualità dell'aria ambiente, i criteri per l'elaborazione del piano e dei programmi di cui agli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 4 Agosto 1999, No. 351*”. La scelta di redigere un documento pienamente rispondente al dettato normativo discende dalla necessità di programmare azioni che si inseriscano nel quadro delle iniziative condivise, a livello nazionale e comunitario, in materia di inquinamento atmosferico, per evitare in futuro il ripetersi di situazioni di ritardo della Puglia rispetto agli Enti di riferimento istituzionali;

- principio di precauzione: tutte le scelte fatte nel PRQA sono segnate da un approccio volto alla salvaguardia della salute umana e degli ecosistemi. Nelle situazioni di assenza di dati o informazioni si è scelto l'approccio più cautelativo possibile, anche a costo di scelte più onerose;
- completezza e accessibilità delle informazioni: il PRQA contiene tutte le informazioni inerenti lo stato della componente ambientale Aria nella Regione Puglia che oggi è possibile ottenere con i diversi strumenti d'indagine (reti di qualità dell'aria, inventari delle emissioni, simulazioni modellistiche).

Obiettivo principale del PRQA è il conseguimento del rispetto dei limiti di legge per quegli inquinanti – PM10, NO₂, ozono – per i quali nel periodo di riferimento sono stati registrati superamenti. Tuttavia, mentre per i primi due è possibile attuare interventi diretti di riduzione delle emissioni, per l'ozono, inquinante secondario, si può intervenire solo sui precursori, pur nella consapevolezza che le caratteristiche meteorologiche della Regione ne favoriscono la formazione e che l'efficacia delle misure adottate è di portata limitata.

Le misure di risanamento previste nel presente Piano hanno quindi l'obiettivo di conseguire, per l'intero territorio regionale, il rispetto dei limiti di qualità dell'aria vigenti.

Al fine di evitare inefficaci interventi a pioggia, si è scelto di concentrare le risorse economiche disponibili su un numero di misure di risanamento mirate, articolate secondo quattro linee di intervento generali:

- miglioramento della mobilità nelle aree urbane;
- riduzione delle emissioni da impianti industriali;
- sviluppo delle politiche di educazione e comunicazione ambientale;
- interventi per l'edilizia.

Ulteriore obiettivo del PRQA è l'adeguamento della Rete Regionale di Qualità dell'Aria (RRQA) alla normativa. Dal momento della realizzazione della RRQA, la normativa in materia di qualità dell'aria ha subito radicali modificazioni, sia per ciò che riguarda gli inquinanti da monitorare, sia per ciò che attiene i criteri di localizzazione delle cabine di monitoraggio. Era quindi necessario ripensare l'architettura della RRQA, ridefinendo la localizzazione delle cabine (sia su microscala che su macroscala) e la loro dotazione strumentale, al fine di poter disporre di informazioni sui livelli di inquinamento dell'atmosfera rappresentativi dei valori medi del territorio regionale e utili all'adozione degli strumenti di salvaguardia e ripristino della qualità dell'aria previsti dalla legislazione.

5.3.2 Zonizzazione del Territorio Regionale e Indicazioni per l'Area in Esame

Il territorio regionale è stato suddiviso in 4 zone con l'obiettivo di distinguere i comuni in funzione della tipologia di emissione a cui sono soggetti e delle conseguenti diverse misure di risanamento da applicare:

- Zona A: comprendente i comuni in cui la principale sorgente di inquinanti in atmosfera è rappresentata dal traffico veicolare;
- Zona B: comprendente i comuni sul cui territorio ricadono impianti industriali soggetti alla normativa IPPC;

- **Zona C:** comprendente i comuni con superamenti dei valore limite a causa di emissioni da traffico veicolare e sul cui territorio al contempo ricadono impianti industriali soggetti alla normativa IPPC;
- **Zona D:** comprendente tutti i comuni che non mostrano situazioni di criticità.

Le zone che presentano criticità sono la A, la B e la C. Le misure per la mobilità e per l'educazione ambientale previste dal Piano si applicano in via prioritaria nei comuni rientranti nelle Zone A e C. Le misure per il comparto industriale, invece, si applicano agli impianti industriali che ricadono nelle Zone B e C. Le misure per l'edilizia si applicano in tutto il territorio regionale. Gli interventi nei comuni rientranti nella zona di mantenimento D si attuano in una seconda fase, in funzione delle risorse disponibili.

Come si può vedere in Figura 5.3 il Comune di Brindisi è situato in Zona C. Come accennato in precedenza in tali zone si applicano tutte le misure di risanamento previste, ossia:

- misure per la mobilità;
- misure per il comparto industriale;
- misure per l'educazione ambientale;
- misure per l'edilizia.

5.3.3 Relazioni con il Progetto

Il normale esercizio del Terminale GNL di Brindisi non comporta significative emissioni di inquinanti in atmosfera; le scelte progettuali adottate (sistema di vaporizzazione ad acqua di mare in luogo di quello a fiamma sommersa e fabbisogno energetico dell'impianto garantito tramite connessione con la rete elettrica in luogo dell'autoproduzione) hanno sostanzialmente escluso il ricorso a processi di combustione. Minime emissioni in atmosfera sono associate al funzionamento della torcia pilota e alle emissioni fuggitive di gas metano.

Non si evidenziano pertanto elementi di contrasto tra l'opera proposta e il piano per la tutela della qualità dell'aria.

6 PROTEZIONE DEL PAESAGGIO E AREE VINCOLATE

In questo capitolo sono esaminati i principali strumenti di pianificazione in materia di aree protette e vincolate, in particolare:

- sistema delle aree protette, come regolamentate dalla Legge 6 Dicembre 1991, No. 394 “Legge Quadro sulle Aree Naturali Protette” (Paragrafo 6.1);
- Rete Natura 2000, ai sensi di (Paragrafo 6.2):
 - Direttiva Comunitaria 92/43/CEE del 21 Maggio 1992 (Direttiva “Habitat”), recepita in Italia con Decreto del Presidente della Repubblica 8 Settembre 1997, No. 357, “Regolamento Recante Attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla Conservazione degli Habitat Naturali e Seminaturali, nonché della Flora e della Fauna Selvatiche”,
 - Direttiva Comunitaria 79/409/CEE del 2 Aprile 1979 (Direttiva “Uccelli”), concernente la conservazione degli uccelli selvatici, recepita in Italia con la Legge No. 157/1992;
- Important Bird Areas (IBA) (Paragrafo 6.3);
- aree vincolate ai sensi del Decreto Legislativo No. 42 del 22 Gennaio 2004 “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ai sensi dell’Articolo 10 della Legge 6 Luglio 2002, No. 137”, come modificato dal D.Lgs No. 156 del 24 Marzo 2006 (per la parte concernente i beni culturali) e dal D.Lgs No. 157 del 24 Marzo 2006 (per quanto concerne il paesaggio) (Paragrafo 6.4);
- aree soggette a vincolo aeroportuale e militare (Paragrafo 6.5).

6.1 SISTEMA DELLE AREE PROTETTE

6.1.1 Classificazione delle Aree Protette

La Legge 394/91 definisce la classificazione delle aree naturali protette e istituisce l’elenco ufficiale delle aree protette, nel quale vengono iscritte tutte le aree che rispondono ai criteri stabiliti dal Comitato Nazionale per le Aree Protette.

Il sistema delle aree naturali protette è classificato come segue:

- Parchi Nazionali, costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono uno o più ecosistemi intatti o anche parzialmente alterati da interventi antropici, una o più formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche, biologiche, di rilievo internazionale o nazionale per valori naturalistici, scientifici, estetici, culturali, educativi e ricreativi tali da richiedere l’intervento dello Stato ai fini della loro conservazione per le generazioni presenti e future;
- Parchi Naturali Regionali e Interregionali, costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali ed eventualmente da tratti di mare prospicienti la costa, di valore naturalistico e ambientale, che costituiscono, nell’ambito di una o più regioni limitrofe, un sistema omogeneo, individuato dagli assetti naturalistici dei luoghi, dai valori paesaggistici e artistici e dalle tradizioni culturali delle popolazioni locali;

- Riserve Naturali, costituite da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono una o più specie naturalisticamente rilevanti della flora e della fauna, ovvero presentino uno o più ecosistemi importanti per la diversità biologica o per la conservazione delle risorse genetiche. Le riserve naturali possono essere statali o regionali in base alla rilevanza degli elementi naturalistici in esse rappresentati;
- Zone Umide di Interesse Internazionale, costituite da aree acquitrinose, paludi, torbiere oppure zone naturali o artificiali d'acqua, permanenti o transitorie comprese zone di acqua marina la cui profondità, quando c'è bassa marea, non superi i sei metri che, per le loro caratteristiche, possono essere considerate di importanza internazionale ai sensi della convenzione di Ramsar;
- Altre Aree Naturali Protette, aree (oasi delle associazioni ambientaliste, parchi suburbani, ecc.) che non rientrano nelle precedenti classi. Si dividono in aree di gestione pubblica, istituite cioè con leggi regionali o provvedimenti equivalenti, e aree a gestione privata, istituite con provvedimenti formali pubblici o con atti contrattuali quali concessioni o forme equivalenti;
- Aree di Reperimento Terrestri e Marine indicate dalle Leggi 394/91 e 979/82, che costituiscono aree la cui conservazione attraverso l'istituzione di aree protette è considerata prioritaria.

6.1.2 Aree Protette Terrestri e Marine presenti nell'Area Vasta di Studio

In Figura 6.1 è riportata la localizzazione delle aree protette presenti nell'area vasta di studio.

Per quanto concerne le aree protette nazionali è da segnalare, ad oltre 15 km dall'area di prevista localizzazione del Terminale GNL, la presenza dell'**area di Torre Guaceto**. La Zona Umida di Torre Guaceto è stata istituita in base alla Convenzione di Ramsar per la conservazione delle zone umide di importanza internazionale con Decreto di Istituzione del Ministero dell'Agricoltura e Foreste del 18 Maggio 1981 No. 141. L'area di Torre Guaceto è anche indicata come riserva naturale statale (Riserva Naturale Statale di Torre Guaceto), istituita nell'anno 2000 con un'estensione di 1,000 ha. La parte a mare è stata costituita in Area Marina Protetta, con Decreto del Ministero dell'Ambiente del 4 Dicembre 1991.

Per quanto concerne le aree protette regionali la Regione Puglia, in attuazione dei principi programmatici dello Statuto regionale, nonché dei principi generali della Legge 6 Dicembre 1991, No. 394, con la LR 24 Luglio 1997, No. 19 ha definito le norme per l'istituzione e la gestione di aree naturali protette al fine di garantire e di promuovere la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale e ambientale della Regione.

Le aree istituite ai sensi della LR 19/97 presenti nell'area vasta in esame sono:

- **Riserva Naturale Regionale Orientata Boschi di S. Teresa e dei Lucci** (LR 23 Dicembre 2002, No. 23). L'area, sita in Comune di Brindisi, dista circa 12 km in linea d'aria dal Terminale GNL;
- **Riserva Naturale Regionale Orientata Bosco di Cerano** (LR 23 Dicembre 2002, No. 26). L'area, sita nei Comuni di San Pietro Vernotico e Brindisi, è ad una distanza di circa 10.5 km in linea d'aria dal Terminale GNL;
- **Parco Naturale Regionale Salina di Punta della Contessa** (LR 23 Dicembre 2002, No. 28). L'area, sita nel Comune di Brindisi, interessa parzialmente l'area industriale SISRI.

In Figura 6.2 è riportata la perimetrazione del Parco Naturale Regionale “*Salina di Punta della Contessa*”, includente una zona centrale ed una fascia di protezione, quest’ultima con misure di salvaguardia meno restrittive. Il Parco, che si sviluppa tra Capo di Torre Cavallo e Punta della Contessa, nella porzione prossima alla foce del Fiume Grande, interessa il territorio situato subito ad Ovest rispetto allo stabilimento petrolchimico.

6.1.3 Relazioni con il Progetto

Il Terminale GNL di Brindisi oggetto del presente studio non è compreso all’interno di alcuna area naturale protetta.

Come evidenziato nei precedenti paragrafi, l’area protetta più prossima al Terminale è rappresentata dal **Parco Naturale Regionale “*Saline di Punta della Contessa*”, che comprende al suo interno il SIC/ZPS “*Stagni e Saline di Punta della Contessa*”** (si vedano le Figure 6.2 e 6.3) . L’area di prevista localizzazione del Terminale GNL è situata a Nord Est rispetto al confine del Parco ad una distanza di circa 600 m.

Si evidenzia che, sebbene il progetto non interferisca direttamente con le aree naturali protette presenti nell’area, al fine di valutare la significatività di eventuali incidenze sul Sito Natura 2000 “*Stagni e Saline di Punta della Contessa*” è stata predisposta una relazione per la valutazione di incidenza ai sensi della Direttiva Comunitaria 92/43/CEE, cui si rimanda.

6.2 RETE NATURA 2000

6.2.1 Normativa Comunitaria e Nazionale

La Direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici (anche denominata Direttiva “Uccelli”) ha designato le Zone di Protezione Speciale (ZPS), costituite da territori idonei per estensione e/o localizzazione geografica alla conservazione delle specie di uccelli di cui all’allegato I della direttiva citata.

Successivamente la Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (anche denominata Direttiva “Habitat”) ha designato i siti di importanza comunitaria e le zone speciali di conservazione, con la seguente definizione:

- Sito di Importanza Comunitaria (SIC): un sito che, nella o nelle regioni biogeografiche cui appartiene, contribuisce in modo significativo a mantenere o a ripristinare un tipo di habitat naturale di cui all’allegato I o una specie di cui all’allegato II della direttiva in uno stato di conservazione soddisfacente e che può inoltre contribuire in modo significativo alla coerenza della Rete Natura 2000 (si tratta della rete ecologica europea coerente di zone speciali di conservazione istituita ai sensi dell’art. 3 della direttiva), e/o che contribuisce in modo significativo al mantenimento della diversità biologica nella regione biogeografica o nelle regioni biogeografiche in questione. Per le specie animali che occupano ampi territori, i siti di importanza comunitaria corrispondono ai luoghi, all’interno dell’area di ripartizione naturale di tali specie, che presentano gli elementi fisici o biologici essenziali alla loro vita e riproduzione.

- **Zona Speciale di Conservazione (ZSC):** un sito di importanza comunitaria designato dagli Stati membri mediante un atto regolamentare, amministrativo e/o contrattuale in cui sono applicate le misure di conservazione necessarie al mantenimento o al ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e/o delle popolazioni delle specie per cui il sito è designato.

L'insieme delle Zone Speciali di Conservazione di cui alla Direttiva 92/43/CEE e delle Zone di Protezione Speciale di cui alla Direttiva 79/409/CEE costituiscono la rete ecologica **Natura 2000**, formata da ambiti territoriali in cui si trovano tipi di habitat e habitat di specie di interesse comunitario.

La normativa italiana di riferimento è rappresentata da:

- **DPR 8 Settembre 1997, No. 357**, modificato dal DPR 12 Marzo 2003, No. 120 con cui è stato definito il regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE;
- **DM 20 Gennaio 1999** che riporta modificazioni degli Allegati A e B del DPR 8 Settembre 1997, No. 357, in attuazione della Direttiva 97/62/CE del Consiglio, recante adeguamento al progresso tecnico e scientifico della Direttiva 92/43/CEE;
- **DM 3 Aprile 2000** con cui è stato approvato l'elenco delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) designate ai sensi della Direttiva 79/409/CEE e dei Siti di Importanza Comunitaria proposti (pSIC) ai sensi della Direttiva 92/43/CEE;
- **DM 3 Settembre 2002** recante linee guida per la gestione dei siti Natura 2000.

I pSIC sono stati segnalati dal Ministero dell'Ambiente alla Commissione Europea. Per tali siti già si applicano le disposizioni statali e comunitarie in materia.

La Commissione Europea, dopo l'esame attualmente in corso, articolato per regione biogeografica di appartenenza, dei siti proposti dagli Stati membri, formulerà l'elenco dei SIC che dovranno essere designati quali Zone Speciali di Conservazione (ZSC), costituenti la rete ecologica europea Natura 2000. Per tali zone saranno stabilite le misure di conservazione necessarie e, all'occorrenza, appropriati piani di gestione, specifici o integrati ad altri strumenti di pianificazione.

Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con Decreto emanato 25 Marzo 2005 ha stabilito i seguenti elenchi:

- *“Elenco dei proposti Siti di Importanza Comunitaria (pSIC), per la regione biogeografica mediterranea, ai sensi della Direttiva 92/43/CEE”* in cui viene riportato l'elenco provvisorio dei siti per la regione biogeografica mediterranea presenti in Italia (si evidenzia che tutti i pSIC presenti nella Regione Puglia fanno parte della regione biogeografia mediterranea);
- *“Elenco delle Zone di Protezione Speciale (ZPS), classificate ai sensi della Direttiva 79/409/CEE”*, che sostituisce l'allegato A al Decreto 3 Aprile 2000.

Recentemente tali elenchi sono stati sostituiti da quelli emanati con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in data 5 Luglio 2007:

- *“Elenco dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC), per la regione biogeografica mediterranea, ai sensi della Direttiva 92/43/CEE”*;
- *“Elenco delle Zone di Protezione Speciale (ZPS), classificate ai sensi della Direttiva 79/409/CEE”*, che sostituisce l'allegato I al Decreto 25 Marzo 2005.

6.2.2 Normativa Regionale

I dispositivi normativi della Regione Puglia in materia sono in sintesi:

- DGR 26 Febbraio 2007, No. 145: “*Adeguamento Zone di Protezione Speciale – Procedura d’infrazione contro la Repubblica Italiana per insufficiente perimetrazione delle Zone di Protezione Speciale – causa C-378/01*”;
- DGR 14 Marzo 2006, No. 304: “*Atto di indirizzo e coordinamento per l’espletamento della procedura di valutazione di incidenza ai sensi dell’art. 6 della direttiva 92/43/CEE e dell’art. 5 del D.P.R. No. 357/1997 così come modificato ed integrato dall’art. 6 del DPR No. 120/2003*”;
- DGR. 8 Agosto 2002, No. 1157: “*Direttive 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e 74/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici. DPR 8 settembre 1997, No. 357 di attuazione della Direttiva 92/43/CEE. Presa d’atto e trasmissione al Ministero dell’Ambiente*”;
- DGR 23 Luglio 1996, No. 3310: “*Individuazione dei siti destinati a costituire la Rete Natura 2000 ed inserimento nell’elenco ufficiale contenuto nel Decreto del Ministero dell’Ambiente del 3 Aprile 2000*”;
- LR 11 Febbraio 1992, No. 157: “*Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio*”.

6.2.3 SIC e ZPS presenti nell’Area Vasta di Studio

Con Decreto Ministeriale 3 Aprile 2000, “*Elenco dei Siti di Importanza Comunitaria e delle Zone di Protezione Speciale, individuate ai sensi delle Direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE*” sono stati resi pubblici gli elenchi dei SIC e delle ZPS.

La Regione Puglia, con Delibera della Giunta No. 1157 dell’8 Agosto 2002 ha approvato la revisione tecnica della delimitazione delle aree SIC e ZPS (sito web <http://www.regione.puglia.it>).

I SIC e le ZPS **presenti nell’area vasta presa in considerazione (xx km di raggio)**, la cui ubicazione è riportata in Figura 6.1, sono rappresentati da:

- **ZPS “Torre Guaceto” (IT9140008)**, ad una distanza di oltre 15 km in linea d’aria dal Terminale GNL in direzione Nord Ovest;
- **SIC “Torre Guaceto e Macchia San Giovanni” (IT9140005)**, a circa 6 km in linea d’aria dal Terminale GNL in direzione Nord Ovest;
- **SIC “Foce Canale Giancola” (IT9140009)**, a circa 10 km in linea d’aria dal Terminale GNL, in direzione Nord Ovest;
- **SIC “Bosco i Lucci” (IT9140004)**, a circa 12 km in linea d’aria dal Terminale GNL, in direzione Sud Ovest;
- **SIC “Bosco di Santa Teresa” (IT9140006)**, a circa 12 km in linea d’aria dal Terminale GNL, in direzione Sud Ovest;
- **SIC “Bosco Tramazzone” (IT9140001)**, a circa 10.5 km in linea d’aria dal Terminale GNL, in direzione Sud Est;

- **SIC/ZPS “Stagni e Saline di Punta della Contessa” (IT9140003)**, a circa 3 km in linea d’aria dal Terminale GNL, in direzione Sud Est.

Nella tabella seguente sono sintetizzate le caratteristiche principali dei siti Natura 2000 sopra elencati, situati tutti all’interno del territorio provinciale di Brindisi (Sito web: <http://www.ecologia.puglia.it>).

Nome Sito	Codice	Tipo	Superficie a Terra [ha]	Superficie a Mare [ha]	Distanza [km]
Torre Guaceto	IT9140008	ZPS	548	-	> 15
Torre Guaceto e Macchia S. Giovanni	IT9140005	SIC	251	7,659	6
Foce Canale Giancola	IT9140009	SIC	54	-	10
Bosco i Lucci	IT9140004	SIC	26	-	12
Bosco di Santa Teresa	IT9140006	SIC	39	-	12
Bosco Tramazzone	IT9140001	SIC	126	4,281	10.5
Stagni e Saline di Punta della Contessa	IT9140003	SIC/ZPS	214	2,644	3

La perimetrazione del SIC/ZPS “*Stagni e Saline di Punta della Contessa*”, che rappresenta il sito più vicino all’area del Terminale, è presentata in dettaglio in Figura 6.3. Tale sito (2,858 ha di estensione totale) è ubicato lungo la costa Sud del Comune di Brindisi e comprende anche l’area a mare antistante la fascia costiera. Esso coincide, in parte, con il “*Parco Naturale Regionale Salina di Punta della Contessa*” (Legge Regionale 23 Dicembre 2002, No. 28).

L’importanza del sito è legata alla presenza di zone umide di particolare pregio per elementi di flora e fauna caratteristici. Il sito presenta notevole interesse paesaggistico per la presenza di bacini costieri temporanei con substrato di limi ed argille pleistoceniche.

6.2.4 Relazioni con il Progetto

Il Terminale GNL di Brindisi non interessa direttamente alcun sito Natura 2000.

Come già evidenziato nei precedenti paragrafi, il sito Natura 2000 più prossimo al Terminale è rappresentato dal SIC/ZPS “*Stagni e Saline di Punta della Contessa*” (Figure 6.1 e 6.3), che dista circa 3 km dal sito.

Si evidenzia che, sebbene il progetto non interferisca direttamente con le aree naturali protette presenti nell’area, al fine di valutare la significatività di eventuali incidenze sul Sito Natura 2000 “*Stagni e Saline di Punta della Contessa*” è stata predisposta una relazione per la valutazione di incidenza ai sensi della Direttiva Comunitaria 92/43/CEE, cui si rimanda.

6.3 IMPORTANT BIRD AREAS (IBA)

6.3.1 Normativa di Riferimento

Le Important Bird Areas (IBA, aree importanti per gli uccelli) sono state individuate come aree prioritarie per la conservazione, definite sulla base di criteri ornitologici quantitativi, da parte di associazioni non governative appartenenti a “BirdLife International”. L’inventario delle IBA di BirdLife International è stato riconosciuto dalla Corte di Giustizia Europea (sentenza C-3/96 del 19 maggio 1998) come strumento scientifico di riferimento per l’identificazione dei siti da tutelare come ZPS.

In Italia il progetto è curato da LIPU (rappresentante italiano di BirdLife International): il primo inventario delle IBA (Aree Importanti per l'Avifauna) è stato pubblicato nel 1989 ed è stato seguito nel 2000 da un secondo inventario più esteso. Una successiva collaborazione tra LIPU e Direzione per la Conservazione della Natura del Ministero Ambiente ha permesso la completa mappatura dei siti in scala 1:25,000, l'aggiornamento dei dati ornitologici ed il perfezionamento della coerenza dell'intera rete. Tale aggiornamento ha portato alla redazione nel 2003 della Relazione Tecnica "Sviluppo di un sistema nazionale delle ZPS sulla base della rete delle IBA", pubblicata sul sito web http://www.lipu.it/iba/iba_progetto.htm (LIPU, 2003).

Con il loro recepimento da parte delle Regioni, le aree IBA dovrebbero essere classificate come ZPS (Zone di Protezione Speciale) ai fini del completamento della Rete Natura 2000.

6.3.2 Relazioni con il Progetto

Nell'area vasta interessata dal progetto non sono presenti Important Bird Areas: le IBA più vicine, situate comunque ad una distanza superiore a 40 km, sono localizzate nelle Province di Lecce e Taranto.

Non si evidenzia pertanto alcuna relazione con l'impianto a progetto.

6.4 AREE VINCOLATE AI SENSI DEL D.LGS 42/04

6.4.1 Contenuti ed Obiettivi del D.Lgs 42/04

Il Decreto Legislativo No. 42 del 22 Gennaio 2004, "*Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ai sensi dell'Art. 10 della Legge 6 Luglio 2002, No. 137*", come modificato dal D.Lgs No. 156 del 24 Marzo 2006 (per la parte concernente i beni culturali) e dal D.Lgs No. 157 del 24 Marzo 2006 (per quanto concerne il paesaggio), costituisce il codice unico dei beni culturali e del paesaggio e che recepisce la Convenzione Europea del Paesaggio e rappresenta il punto di confluenza delle principali leggi relative alla tutela del paesaggio, del patrimonio storico ed artistico:

- la Legge 1 Giugno 1939, No. 1089;
- la Legge 29 Giugno 1939, No. 1497;
- la Legge 8 Agosto 1985, No. 431.

Il Decreto Legislativo 42/04 disciplina le attività concernenti la conservazione, la fruizione e la valorizzazione del patrimonio culturale ed in particolare fissa le regole per:

- Tutela, Fruizione e Valorizzazione dei Beni Culturali (Parte Seconda, Titoli I, II e III, Articoli da 10 a 130);
- Tutela e Valorizzazione dei beni paesaggistici (Parte Terza, Articoli da 131 a 159).

Per quello che riguarda i **beni culturali** in base a quanto disposto dall'Articolo 10 del D.Lgs 42/04 sono tutelati i seguenti:

- le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico, o demo - etno - antropologico;

- le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico;
- gli archivi e i singoli documenti, appartenenti ai privati, che rivestono interesse storico particolarmente importante;
- le raccolte librerie delle biblioteche dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico;
- le cose immobili che, a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte e della cultura in genere, rivestono un interesse particolarmente importante.

Alcuni beni, inoltre, vengono riconosciuti oggetto di tutela ai sensi dell'Articolo 10 del D.Lgs 42/04 solo in seguito ad un'apposita dichiarazione da parte del soprintendente; tali beni sono:

- le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1;
- gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a privati, che rivestono interesse storico particolarmente importante;
- le raccolte librerie, appartenenti a privati, di eccezionale interesse culturale;
- le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose;
- le collezioni o serie di oggetti, a chiunque appartenenti, che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, rivestono come complesso un eccezionale interesse artistico o storico;
- le collezioni o serie di oggetti che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, rivestono come complesso un eccezionale interesse artistico o storico;
- i beni archivistici;
- i beni librari.

Il Decreto fissa precise norme in merito all'individuazione dei beni, al procedimento di notifica, alla loro conservazione, sia diretta che indiretta, alla loro fruizione ed alla circolazione sia in ambito nazionale che in ambito internazionale.

Con riferimento ai **beni paesaggistici ed ambientali**, in base a quanto disposto dall'Articolo 136 del D.Lgs 42/04 sono sottoposti a tutela (ex Legge 1497/39):

- le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità geologica;
- le ville, i giardini e i parchi, non tutelati a norma delle disposizioni della Parte Seconda (beni culturali), che si distinguono per la loro non comune bellezza;
- i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale;

- le bellezze panoramiche considerate come quadri e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.

In virtù del loro interesse paesaggistico sono comunque sottoposti a tutela dall' Articolo 142 del D.Lgs 42/04 (ex Legge 431/85):

- i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;
- i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;
- i fiumi, i torrenti ed i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con Regio Decreto 11 Dicembre 1933, No. 1,775, e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
- le montagne per la parte eccedente 1,600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1,200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;
- i ghiacciai e i circhi glaciali;
- i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;
- i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento;
- le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;
- le zone umide incluse nell'elenco previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 Marzo 1976, No. 448;
- i vulcani ;
- le zone di interesse archeologico.

Il Decreto (Art. 146) assicura la protezione dei beni ambientali vietando ai proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di distruggerli o introdurre modificazioni che ne rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione. Gli stessi soggetti hanno l'obbligo di sottoporre alla Regione o all'ente locale al quale la regione ha affidato la relativa competenza i progetti delle opere che intendano eseguire, corredati della documentazione prevista, al fine di ottenere la preventiva autorizzazione.

6.4.2 Relazioni con il Progetto

6.4.2.1 Beni Culturali

In Figura 6.4 sono riportati i vincoli e le segnalazioni archeologiche ed architettoniche indicate nel PUTT/P (Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio) della Regione Puglia (Sito web: <http://www.cartografico.puglia.it>).

Come si può vedere in Figura, l'area di prevista localizzazione del Terminale GNL non interessa alcun bene tutelato ai sensi dell'Art. 10 del D.Lgs 42/04 (ex L. No.1089/1939). I beni archeologici ed architettonici vincolati più vicini sono rappresentati da:

- **villaggio protostorico di Punta le Terrare**, situato in area portuale (zona Sant'Apollinare) ad Ovest rispetto al Terminale ad una distanza di circa 2.2 km e riconosciuto di particolare interesse archeologico, in quanto conferma l'esistenza nell'età del bronzo di un ininterrotto scambio fra la costa adriatica della Puglia ed i centri di irradiazione culturale del mondo egeo;
- **Forte a Mare, nell'isola di Sant'Andrea**, situato a Nord Ovest rispetto al Terminale ad una distanza dal pontile di circa 1.5 km; il complesso architettonico è composto da un nucleo più antico che insiste su un'area già fortificata nel sec. XIII su preesistenze del XI, detto Castel Rosso, fatto costruire nel 1445 da Alfonso I di Aragona e da una successiva struttura fortificata iniziata alla fine del sec. XV e compiuta nel secolo successivo, detta dalla sua forma a cuneo "opera a corno";
- **Chiesa e Convento di Santa Maria del Casale**: edificio religioso, costruito tra il 1300 e il 1310, che si trova fuori dalle antiche mura, a ponente della città, nel quartiere di Casale, e che rappresenta uno degli episodi più significativi dell'arte pugliese nel trapasso tra il Romanico e il Gotico. L'edificio è situato ad Ovest rispetto al Terminale ad una distanza di circa 4.2 km.

Si registra inoltre la presenza delle seguenti segnalazioni di beni archeologici e architettonici:

- **Isole Pedagne**, situate a Nord Est rispetto al Terminale ad una distanza di circa 600 m, su cui si trova una cripta con tracce di affreschi che risulta essere un bene archeologico segnalato;
- **Masseria Perrino e Casale Sacramento**, situati a Sud Est rispetto al Terminale ad una distanza di circa 3.4 km, segnalate in quanto ospitano necropoli e resti di età Romana.

Oltre alle aree ed ai beni di cui sopra occorre citare, tra le segnalazioni architettoniche del PUTT/P, la **Torre Mattarelle**, ubicata all'interno del Parco Regionale Salina di Punta della Contessa e la **Torre Penna**, situata in prossimità di Punta Penne, circa 2 km a Nord del Porto di Brindisi.

Per quanto concerne l'area marina interessata dalla nuova Colmata di Capobianco, si evidenzia che le indagini subacquee effettuate a seguito delle richieste della Soprintendenza per i Beni Archeologici per la Puglia, finalizzate all'individuazione di giacimenti archeologici e relitti nella zona di mare antistante Costa Capo Bianco nel Porto Esterno di Brindisi, non hanno rilevato la presenza di resti archeologici sul fondale. La documentazione relativa alle indagini svolte è riportata in Appendice B al presente documento.

6.4.2.2 Beni Paesaggistici e Ambientali

Come si può vedere in Figura 6.5, dove è riportato un estratto dal PUTT in cui sono rappresentate le perimetrazioni dei beni vincolati ai sensi dell'Art. 146 del D.Lgs. 490/99 (ora Art. 142 del D.Lgs 42/04), l'area di prevista localizzazione del Terminale GNL è situata in prossimità della fascia costiera, vincolata per una profondità di 300 m. Il sito è comunque all'interno dell'area portuale e gli interventi sono previsti dal vigente Piano Regolatore Portuale.

Nell'area vasta sono da segnalare, inoltre, i seguenti beni vincolati ai sensi dell'Art. 142 del D.Lgs 42/04:

- il **Fiume Fine** e le relative sponde per una fascia di 150 m, situate ad Ovest ad una distanza dal terminale GNL di circa 500 m;
- il **Parco Regionale Salina di Punta della Contessa**, istituito con la Legge Regionale No. 28 del 23 Dicembre 2002 e vincolato ai sensi dell'Art. 142 del D.Lgs No. 142/2004, situato ad una distanza di circa 600 m dall'area di prevista localizzazione del Terminale GNL;
- parte dell'**area costiera sita in località Giancola**, a Nord Ovest rispetto al Terminale ad una distanza da esso di circa 5.5 km (si veda la Figura 6.4).

6.5 VINCOLI MILITARI

La normativa di riferimento a livello nazionale per le aree sottoposte a restrizioni di natura militare è costituita dalla Legge No. 898 del 24 Dicembre 1976 "*Nuova Regolamentazione delle Servitù Militari*" così come successivamente modificato dalla Legge No. 104 del 2 Maggio 1990 "*Modifiche ed Integrazioni alla Legge 24 Dicembre 1976, No. 898 concernente nuova Regolamentazione delle Servitù Militari*".

6.5.1 Regolamentazione delle Servitù Militari

Il diritto di proprietà, in vicinanza delle opere ed installazioni permanenti e semipermanenti di difesa, di segnalazione e riconoscimento costiero, delle basi navali, degli aeroporti, degli impianti ed installazioni radar e radio, degli stabilimenti nei quali sono fabbricati, manipolati o depositati materiali bellici o sostanze pericolose, dei campi di esperienze e dei poligoni di tiro, può essere soggetto a limitazioni (Art. 1).

Tali limitazioni sono stabilite nella durata massima di cinque anni e revisionate con scadenza quinquennale in modo da accertare se le limitazioni siano ancora necessarie per le esigenze della difesa nazionale, e debbono essere imposte nella misura direttamente e strettamente necessaria per il tipo di opere o di installazioni di difesa.

In particolare le limitazioni possono consistere (Art. 2):

- nel divieto di: fare elevazioni di terra o di altro materiale; costruire condotte o canali sopraelevati; impiantare condotte o depositi di gas o liquidi infiammabili; scavare fossi o canali di profondità superiore a 50 cm; aprire o esercitare cave di qualunque specie; installare macchinari o apparati elettrici e centri trasmettenti; fare le piantagioni e le operazioni campestri che saranno determinate con regolamento;
- nel divieto di: aprire strade; fabbricare muri o edifici; sopraelevare muri o edifici esistenti; adoperare nelle costruzioni alcuni materiali.

La legge stabilisce inoltre che in ciascuna regione sia costituito un comitato misto paritetico di reciproca consultazione per l'esame, anche con proposte alternative della regione e dell'autorità militare, dei problemi connessi all'armonizzazione tra i piani di assetto territoriale e di sviluppo economico e sociale della regione e delle aree subregionali ed i programmi delle installazioni militari e delle conseguenti limitazioni (Art. 3 così come sostituito dall'Art. 1 della Legge No. 104 del 2 Maggio 1990).

Il comitato è altresì consultato semestralmente su tutti i programmi delle esercitazioni a fuoco di reparto o di unità, per la definizione delle località, degli spazi aerei e marittimi

regionali, del tempo e delle modalità di svolgimento, nonché sull'impiego dei poligoni della regione.

Ciascun comitato, sentiti gli enti locali e gli altri organismi interessati, definisce le zone idonee alla concentrazione delle esercitazioni di tiro a fuoco nella regione per la costituzione di poligoni, utilizzando prioritariamente, ove possibile, aree demaniali.

Una volta costituite tali aree militari, le esercitazioni di tiro a fuoco dovranno di massima svolgersi entro le aree stesse. Per le aree addestrative, terrestri, marittime ed aeree, sia provvisorie che permanenti, si stipulano disciplinari d'uso fra l'autorità militare e la regione interessata. In caso di mancato accordo il progetto di disciplinare è rimesso al Ministro della difesa che decide sentiti il presidente della giunta regionale ed il presidente del comitato misto paritetico competenti.

Il comitato è formato da cinque rappresentanti del Ministero della difesa, da un rappresentante del Ministero del Tesoro, da un rappresentante del Ministero delle finanze, designati dai rispettivi Ministri e da sette rappresentanti della regione nominati dal Presidente della Giunta Regionale, su designazione, con voto limitato, del Consiglio Regionale.

Le definitive decisioni sui programmi di installazioni militari e relative limitazioni di cui al primo comma sono riservate al Ministro per la Difesa. La regione interessata può richiedere al Presidente del Consiglio dei Ministri, entro quindici giorni dalla pubblicazione o comunicazione della decisione ministeriale, che la questione sia sottoposta a riesame da parte del Consiglio dei Ministri.

Ogni cinque anni dall'imposizione delle limitazioni si procede a revisione generale per accertare se le limitazioni stesse siano ancora necessarie per le esigenze della difesa nazionale. Per le limitazioni ancora necessarie il comandante territoriale emana decreto di proroga per altri cinque anni, sentito il comitato misto paritetico. Le limitazioni possono essere ridotte o revocate, con decreto del Comandante Territoriale, anche prima dello scadere del quinquennio (Art. 10).

La legge stabilisce inoltre (Art. 17) che deve essere richiesto il parere del Comandante Territoriale per tutte le nuove realizzazioni o varianti strutturali significative interessanti grandi comunicazioni stradali (strade statali e autostrade) e ferrovie nonché per tutti i lavori interessanti dighe di ritenuta, impianti minerari marittimi, idroelettrici, grandi stabilimenti industriali, centri termonucleari, impianti elettrici ad altissimo potenziale, grandi depositi di olii minerali, oleodotti, metanodotti, in qualsiasi parte del territorio nazionale le opere vengano compiute.

Il parere deve essere espresso nel termine di novanta giorni. Qualora il Comandante Territoriale non si pronunci entro il predetto termine, la mancata pronuncia equivale all'espressione del parere favorevole.

6.5.2 Relazioni con il Progetto

A livello generale l'Articolo. 17 della L. No. 898 del 24 Dicembre 1976 così come successivamente modificata dalla L. No. 104 del 2 Maggio 1990 stabilisce che:

“Deve essere richiesto il parere del comandante territoriale per tutte le nuove realizzazioni o varianti strutturali significative interessanti grandi comunicazioni stradali (strade statali e autostrade) e ferrovie nonché per tutti i lavori interessanti dighe di ritenuta, impianti minerari marittimi, idroelettrici, grandi stabilimenti industriali, centri termonucleari, impianti elettrici ad altissimo potenziale, grandi depositi di olii minerali, oleodotti,

metanodotti, in qualsiasi parte del territorio nazionale le opere vengano compiute. Il parere deve essere espresso nel termine di novanta giorni. Qualora il comandante territoriale non si pronunci entro il predetto termine, la mancata pronuncia equivale all'espressione del parere favorevole".

Si evidenzia che il tratto di costa da Punta Penne a Punta della Contessa è considerato un'area militarmente importante (Tabella B, Legge 898/76); in tali aree la legge stabilisce che le edificazioni ed i lavori afferenti ai porti e ai porti turistici e alle opere marittime in genere non possono aver luogo senza la preventiva autorizzazione del comandante territoriale.

In Figura 6.6 è riportato un estratto, per l'area vasta, della carta redatta dall'Istituto Idrografico della Marina che riporta le zone normalmente impiegate per le esercitazioni navali di tiro e le zone dello spazio aereo soggette a restrizioni.

L'area di prevista localizzazione del Terminale ricade all'interno di servitù militari (Figure 6.5 e 6.6).

Lo spazio aereo antistante il porto e l'aeroporto di Brindisi è interessato dalla presenza di tre vaste zone soggette a restrizioni per esercitazioni (D25/A, D25/B e D25/C).

Inoltre nell'area situata immediatamente a Sud rispetto al Porto di Brindisi è da segnalare la presenza dei seguenti vincoli (Figura 6.6):

- una zona, di forma quadrangolare, per esercitazione dello spazio aereo soggetta a restrizione (R 88A);
- una zona, di forma rettangolare, per esercitazione di contromisure mine con presenza di ostacoli e di minamento da parte di aerei (M 534);
- due poligoni di tiro per armi portatili.

Si segnala che nel corso del procedimento autorizzativo istruttorio del Terminale di Brindisi di cui alla L. 24 Novembre 2000, No. 340, sono stati ottenuti i seguenti pareri favorevoli dalle competenti Autorità Militari, così come puntualmente riportato nel resoconto verbale del 15 Novembre 2002 della Conferenza dei Servizi, Direzione Generale dell'Energia e delle Risorse Minerarie, del Ministero dello Sviluppo Economico;

- il comando in Capo del Dipartimento Militare dello Jonio e del Canale di Otranto con nota No. 917555 del 13 Novembre 2002 ha concesso, ai soli fini militari marittimi, l'autorizzazione prevista dall'art. 16 della Legge 898 del 1976, subordinata a prescrizioni;
- GENIODIFE in rappresentanza del Ministero della Difesa ha dato parere favorevole, fatti salvi gli aspetti autorizzativi di cui all'art.17 della Legge 898 del 1976;
- l'Aeronautica Militare 3°Reparto Operativo Infrastrutture ha dato il proprio nulla osta;
- il comando della zona Fari della Jonio e Basso Adriatico ha fornito il Nulla Osta con nota n.121/COM/02 del 13 Novembre 2002.

7 PIANIFICAZIONE DI BACINO

L'area oggetto di studio è interessata dalla presenza del Fiume Grande, il cui bacino idrografico alimenta nel suo tratto terminale un ampio invaso, inserito quale zona umida di pregio ambientale nella perimetrazione del Parco Naturale Regionale "Saline di Punta della Contessa" (L.R. No. 28 del 23 Dicembre 2002).

La normativa di riferimento per l'area di interesse è costituita dal **Piano di Bacino Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) redatto dall'Autorità di Bacino della Puglia**, approvato con Deliberazione del Comitato Istituzionale No. 39 del 30 Novembre 2005.

Le perimetrazioni delle aree a pericolosità idraulica e a rischio sono state oggetto di successivi aggiornamenti. L'ultimo aggiornamento è avvenuto tramite Delibere del Comitato Istituzionale del 15 Ottobre 2007 (riferimento: Sito web dell'Autorità di Bacino della Puglia: <http://www.adb.puglia.it>).

7.1 CONTENUTI ED OBIETTIVI DEL PIANO DI BACINO STRALCIO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO (PAI)

Il Piano di Bacino Stralcio per l'Assetto Idrogeologico dell'Autorità di Bacino della Puglia (PAI) ha valore di piano territoriale di settore ed è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo ricadente nel territorio di competenza dell'Autorità di Bacino della Puglia.

Il PAI della Regione Puglia è composto dai seguenti elaborati:

- relazione generale;
- norme tecniche di attuazione;
- allegati ed elaborati grafici.

Il PAI è finalizzato al miglioramento delle condizioni di regime idraulico e della stabilità geomorfologia necessario a ridurre gli attuali livelli di pericolosità e a consentire uno sviluppo sostenibile del territorio nel rispetto degli assetti naturali, della loro tendenza evolutiva e delle potenzialità d'uso. Tali finalità sono realizzate mediante:

- la definizione del quadro della pericolosità idrogeologica in relazione ai fenomeni di esondazione e di dissesto dei versanti;
- la definizione degli interventi per la disciplina, il controllo, la salvaguardia, la regolarizzazione dei corsi d'acqua e la sistemazione dei versanti e delle aree instabili a protezione degli abitati e delle infrastrutture, indirizzando l'uso di modalità di intervento che privilegino la valorizzazione ed il recupero delle caratteristiche naturali del territorio;
- l'individuazione, la salvaguardia e la valorizzazione delle aree di pertinenza fluviale;
- la manutenzione, il completamento e l'integrazione dei sistemi di protezione esistenti;
- la definizione degli interventi per la protezione e la regolazione dei corsi d'acqua;

- la definizione di nuovi sistemi di protezione e difesa idrogeologica, ad integrazione di quelli esistenti, con funzioni di controllo dell'evoluzione dei fenomeni di dissesto e di esondazione, in relazione al livello di riduzione del rischio da conseguire.

7.2 RELAZIONI CON IL PROGETTO

Nelle Figure 7.1 e 7.2 sono riportati, per l'area d'interesse, stralci della cartografia di Piano che riportano rispettivamente le aree a pericolosità idraulica e le aree a rischio definite dal PAI.

Nell'analisi di dettaglio del rischio idrogeologico, l'individuazione delle aree a rischio idrogeologico si ricava per sovrapposizione delle zone soggette a pericolosità (intesa come prodotto della intensità per la probabilità) con gli elementi a rischio (intesi come prodotto del valore per la vulnerabilità) dove:

- pericolosità (P) è la probabilità di occorrenza dell'evento calamitoso entro un definito arco temporale ed in una zona tale da coinvolgere l'elemento a rischio;
- vulnerabilità (V) è intesa come grado di perdita atteso per un certo elemento a rischio o per un gruppo di elementi a rischio al verificarsi dell'evento calamitoso considerato ed è espressa in una scala variabile da zero (nessun danno) a uno (distruzione totale);
- valore esposto (E) è il valore, esprimibile come valore monetario o come quantità di unità esposte, della popolazione, della proprietà e delle attività economiche a rischio in una data area.

Il Terminale GNL sarà ubicato a mare nella zona antistante la costa di Capo Bianco; **tale tratto di costa non interessa né aree a pericolosità idraulica (si veda la Figura 7.1) né aree a rischio (si veda la Figura 7.2).**

Le aree soggette a pericolosità idraulica e a rischio più vicine sono situate in corrispondenza del tratto terminale e della foce del Fiume Fine (classificate rispettivamente come Aree ad Alta Pericolosità Idraulica – AP ed Aree a Rischio Molto Elevato - R4), ad una distanza minima di circa 200 m.

8 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E SOCIO-ECONOMICA

Nel presente capitolo sono esaminati i principali strumenti di pianificazione territoriale e socio-economica, a livello regionale, di rilievo per l'area interessata dal progetto; in particolare sono stati presi in considerazione i seguenti documenti:

- pianificazione territoriale e paesaggistica (Paragrafo 8.1):
 - Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio (PUTT/P) (Paragrafo 8.1.1),
 - Documento Programmatico del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) (Paragrafo 8.1.2);
- pianificazione e programmazione socio-economica (Paragrafo 8.2):
 - Programma Operativo Regionale (POR) 2000-2006 e Complemento di Programmazione (Paragrafo 8.2.1),
 - Documento Strategico della Regione Puglia 2007-2013 (Paragrafo 8.2.2),
 - Programma Operativo FESR 2007-2013 (Paragrafo 8.2.3).

8.1 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PAESAGGISTICA

8.1.1 Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio (PUTT/P)

8.1.1.1 Contenuti e Finalità del Piano

Il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio (PUTT/P) della Regione Puglia è stato approvato dalla Giunta Regionale con Deliberazione No. 1748 del 15 Dicembre 2000 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale No. 6 della Regione Puglia in data 11 Gennaio 2001.

Esso rappresenta lo strumento urbanistico di pianificazione paesaggistica sovraordinato; lo stesso Piano demanda poi a tutti i Comuni il compito di procedere ad una completa ricognizione del proprio territorio, al fine di adeguare le perimetrazioni dei vari ambiti territoriali.

Il Piano, redatto in adempimento a quanto disposto dal Decreto Legislativo 490/99 (ora D.Lgs. 42/2004) e dalla Legge Regionale No. 56 del 31 Maggio 1980, disciplina i processi di trasformazione fisica e uso del territorio allo scopo di tutelarne l'identità storica e culturale, rendere compatibile la qualità del paesaggio e delle sue componenti strutturanti, promuovendo la salvaguardia e valorizzazione delle risorse naturali. Sotto l'aspetto normativo il PUTT si configura come uno strumento di portata urbanistico-territoriale con specificazione dei valori paesistici – ambientali, che interessa l'intero territorio regionale.

Il Piano si articola con riferimento a elementi rappresentativi dei caratteri strutturanti la forma del territorio e dei suoi contenuti paesistici e storico – culturali, al fine di verificare la compatibilità delle trasformazioni proposte. La sua articolazione è volta a:

- suddividere e perimetrare il territorio regionale in sistemi di aree omogenee suddivise per i caratteri costitutivi fondamentali delle strutture paesistiche quali l'assetto geologico, geomorfologico e idrogeologico, la copertura botanico/vegetazionale e colturale, la stratificazione storica dell'organizzazione insediativa e l'individuazione e classificazione degli ordinamenti vincolistici vigenti;
- individuare e classificare le componenti paesistiche costitutive della struttura territoriale con riguardo alla specificità del contesto regionale;
- definire e regolamentare interventi e opere aventi carattere di rilevante trasformazione territoriale.

Il contenuto normativo del Piano si articola nella determinazione di:

- obiettivi generali e specifici di salvaguardia e valorizzazione paesistica;
- indirizzi di orientamento degli obiettivi di Piano e definizione delle metodologie e modalità di intervento negli ambiti territoriali estesi;
- direttive di regolamentazione per le procedure e modalità di intervento da adottare a livello degli strumenti di pianificazione subordinati di ogni specie e di esercizio di funzioni amministrative attinenti la gestione del territorio;
- prescrizioni di base direttamente vincolanti e applicabili sia a livello di salvaguardia provvisoria che definitiva nel processo di adeguamento, revisione o nuova formazione degli strumenti di pianificazione subordinati e di rilascio di autorizzazioni per interventi diretti;
- criteri di definizione dei requisiti tecnico – procedurali di controllo e di specificazione delle prescrizioni di base.

Rispetto agli ordinamenti vincolistici vigenti sul territorio, i contenuti normativi sopra indicati non sostituiscono ma si limitano ad integrare quelli indicati da ciascuna legge; in particolare le prescrizioni di base prevalgono rispetto a tutti gli strumenti di pianificazione vigenti e in corso di formazione e vanno osservate dagli operatori privati e pubblici come livello minimo di tutela. Eventuali norme più restrittive previste da strumenti di pianificazione vigenti e in corso di formazione, da leggi statali e regionali, prevalgono sulle presenti norme di attuazione. Va infine notato che le norme contenute nel Piano non trovano applicazione all'interno dei territori disciplinati dai Piani delle Aree di Sviluppo Industriale.

Obiettivo principale del Piano è quello di consentire l'oggettiva verifica della compatibilità di ogni progetto di trasformazione paesistica. A tal fine vengono perimetrati gli Ambiti Territoriali Estesi (ATE), i quali costituiscono aree omogenee di tutela da rispettare in relazione al livello del valore paesaggistico espresso dal territorio perimetrato. Subordinatamente a ciò, vengono definiti gli Ambiti Territoriali Distinti (ATD) per gli elementi strutturanti il territorio e che si suddividono in sistemi, sottosistemi e componenti.

Nei seguenti sottoparagrafi si riporta la suddivisione degli ambiti territoriali estesi e distinti definiti dal PUTT.

8.1.1.2 Ambiti Territoriali Estesi (ATE)

La perimetrazione degli Ambiti Territoriali Estesi (ATE) si riferisce a zone ritenute omogenee per livello dei valori paesaggistici cui conferire gli indirizzi di tutela da rispettare.

Gli ATE sono distinti nei cinque livelli caratterizzati da decrescente valore paesaggistico di seguito descritti:

- **Valore eccezionale “A”**, riferito a beni di riconosciuta unicità e/o singolarità, anche in assenza di prescrizioni vincolistiche esistenti, per i quali vanno perseguiti obiettivi di conservazione e valorizzazione dell’assetto attuale e recupero di eventuali situazioni compromesse;
- **Valore rilevante “B”**, riferito a situazioni di compresenza di più beni costitutivi, anche in assenza di prescrizioni vincolistiche esistenti, per i quali vanno perseguiti obiettivi di conservazione e valorizzazione dell’assetto attuale e recupero di eventuali situazioni compromesse attraverso l’eliminazione dei detrattori o mitigazione degli effetti negativi;
- **Valore distinguibile “C”**, riferito a situazioni di presenza di un bene costitutivo, anche in assenza di prescrizioni vincolistiche esistenti, per il quale vanno perseguiti obiettivi di salvaguardia e valorizzazione dell’assetto attuale se qualificato, e trasformazione, se compromesso, compatibilmente con la qualificazione paesaggistica;
- **Valore relativo “D”**, dove, anche in assenza di un bene costitutivo, sussista la presenza di vincoli per i quali vanno perseguiti obiettivi di valorizzazione degli aspetti rilevanti con salvaguardia delle visuali panoramiche;
- **Valore normale “E”**, dove non è direttamente dichiarabile un significativo valore paesaggistico, per il quale vanno perseguiti obiettivi di valorizzazione delle peculiarità del sito.

8.1.1.3 Ambiti Territoriali Distinti (ATD)

Gli Ambiti Territoriali Distinti (ATD) si identificano come gli elementi strutturanti il territorio e si articolano nei seguenti sistemi:

- assetto geologico, geomorfologico e idrogeologico;
- copertura botanico–vegetazionale, colturale e presenza faunistica;
- stratificazione storica dell’organizzazione insediativa.

Per ciascuno dei sottosistemi gli ATD specificano:

- la “definizione”, che individua l’ambito nelle sue caratteristiche e nella sua entità minima strutturante;
- la “individuazione”, che definisce le caratteristiche per la definizione dell’area di pertinenza (spazio fisico di presenza) e dell’area annessa (spazio fisico di contesto);
- “regimi di tutela”, che definiscono i criteri generali di indirizzo;
- “prescrizioni di base”, che precisano per le “aree di pertinenza” e per le “aree annesse”, gli interventi ammissibili e non.

Ciascuno dei sistemi è caratterizzato da sottosistemi e componenti che, per la variazione degli obiettivi e delle forme di tutela, si articolano in ATD di riferimento specifici (art. 3.02, 3.03 e 3.04 delle NTA del PUTT). Infine, all’art. 3.05 “direttive di tutela” si identificano modalità con cui gli strumenti di pianificazione sottordinati devono perseguire obiettivi di salvaguardia e valorizzazione paesistica individuando e perimetrando le componenti (area di pertinenza) negli ATD.

8.1.1.4 Indicazioni del Piano per l'Area in Esame

L'analisi delle indicazioni del Piano è stata effettuata sulla base delle carte tematiche elaborate dal Settore Urbanistica & Assetto del Territorio della Città di Brindisi. Tali carte, di cui si riportano gli stralci relativi all'area di studio nelle Figure 8.1 e 8.2 (relative rispettivamente agli Ambiti Territoriali Estesi – ATE e agli Ambiti Territoriali Distinti – ATD) sono state elaborate sulla base tematica del PRG del Comune di Brindisi, integrate con quanto previsto dal PUTT/P approvato (si veda anche quanto riportato nel successivo Paragrafo 9.1).

Il Terminale GNL verrà ubicato a mare nella zona antistante la costa di Capo Bianco; come si può vedere in Figura 8.1 tale tratto di costa ricade nell'**Ambito Territoriale Esteso D** (Valore relativo).

In base a quanto stabilito nelle Norme Tecniche di Attuazione del Piano (Art. 3.05 “Direttive di Tutela”) *“negli ambiti territoriali di valore relativo (“D”, art. 2.01), in attuazione degli indirizzi di tutela, le previsioni insediative ed i progetti delle opere di trasformazione del territorio devono tenere in conto l'assetto geomorfologico d'insieme e conservare l'assetto idrogeologico delle relative aree”*.

Per quanto concerne gli Ambiti Territoriali Distinti tale tratto di costa viene classificato come **“area litoranea”** (si veda la Figura 8.2).

Il Piano definisce “area litoranea” il sistema costituito dalla “zona ad litoranea” (fascia di acqua compresa tra la linea di riva e la batimetrica a quota 5 m per le coste prevalentemente sabbiose e 10 m per quelle prevalentemente rocciose) e dalla “zona litoranea” (fascia dell'entroterra contigua alla linea di riva). Le perimetrazioni delle “zone litoranee”, entro cui sono comunque comprese le aree del demanio marittimo, sono individuate in sede di formazione dei Sottopiani e degli strumenti urbanistici generali. In loro assenza, tali aree si ritengono formate da fasce della profondità costante di 100 m dal perimetro interno del demanio marittimo.

La normativa stabilisce che nelle “aree litoranee” si applicano i medesimi indirizzi di tutela validi per gli ambiti territoriali di valore eccezionale A (conservazione e valorizzazione dell'assetto attuale; recupero delle situazioni compromesse attraverso la eliminazione dei detrattori) e, in attuazione degli indirizzi di tutela, va evitato ogni intervento che modifichi i caratteri delle componenti individuate e/o presenti; non vanno consentite attività estrattive, e va mantenuto l'insieme dei fattori naturalistici connotanti il sito. A loro integrazione, si applicano le prescrizioni di base di cui al punto 4.1 dell'art. 3.07:

- non sono autorizzabili piani e/o progetti e interventi comportanti la modificazione dell'assetto del territorio (esclusi quelli finalizzati al recupero/ripristino dei valori paesistico/ambientali), nonchè la realizzazione di qualsiasi nuova opera edilizia;
- sono autorizzabili piani e/o progetti e interventi che, sulla base di specificazioni di dettaglio che evidenzino particolare considerazione dell'assetto paesistico-ambientale dei luoghi, comportino le sole seguenti trasformazioni:
 - mantenimento e ristrutturazione di manufatti edilizi legittimamente esistenti ed attrezzature ad uso di attività connesse alla presenza del mare (pesca, nautica, balneazione, tempo libero, ecc.) che non alterino significativamente lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore del sito e degli edifici di rilevanza paesaggistica e/o di valore documentario; nuove costruzioni a tale destinazione soltanto se mobili e localizzate in modo da evitare l'alterazione e compromissione del litorale, nonchè ingombro che

interferisca con l'accessibilità e la fruizione visiva del mare; le attrezzature per la balneazione con carattere stagionale, realizzate con elementi trasportabili, comprese le pavimentazioni; i nuclei destinati a servizi possono assumere carattere permanente, purchè realizzati con ingombro, materiali e forme compatibili con le caratteristiche del sito,

- sistemazioni idrauliche e le relative opere di difesa se inserite in piani organici di assetto idrogeologico estesi comunque all'intera "unità fisiografica" di appartenenza, utilizzando tecnologie/materiali appropriati ai caratteri del contesto ed opere di mitigazione degli effetti indotti dagli interventi,
- infrastrutture a rete completamente interrato o di superficie, qualora le caratteristiche geologiche del sito escludano opere al disotto del profilo del litorale e purchè la posizione, nonché la disposizione planimetrica del tracciato, non contrastino con la morfologia dei luoghi e con l'andamento del profilo del litorale;
- nuove infrastrutture portuali, se sottoposte a studio di impatto paesaggistico.

8.1.1.5 Relazioni con il Progetto

Il Progetto è compreso all'interno dell'area ASI di Brindisi. Come accennato in precedenza le norme contenute nel Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio non trovano applicazione all'interno dei territori disciplinati dai Piani delle Aree di Sviluppo Industriale (Art. 1.03, punto 6). Si veda pertanto il Paragrafo 9.2.

8.1.2 Documento Programmatico del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR)

8.1.2.1 Contenuti e Finalità del Piano

Con Deliberazione del Giunta Regionale No. 1842 del 13 Novembre 2007 è stato approvato il Documento Programmatico del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR).

Il piano non costituisce soltanto una revisione o aggiornamento del PUTT/P vigente, ma un nuovo Piano Paesaggistico. L'esigenza di redigere un nuovo Piano Paesaggistico è stata dettata dalla mancata coerenza del Piano Urbanistico Territoriale Tematico/Paesaggio (PUTT/P) con alcuni elementi di innovazione introdotti dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs 22 Gennaio 2004, No. 42), e in particolare:

- la ripartizione del territorio regionale in ambiti omogenei, da quelli di elevato pregio paesaggistico fino a quelli significativamente compromessi o degradati (art. 143, comma 1);
- la definizione degli obiettivi di qualità paesaggistica, la previsione di linee di sviluppo urbanistico ed edilizio compatibili con i diversi livelli di valore riconosciuti e tali da non diminuire il pregio paesaggistico del territorio, il recupero e la riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposti a tutela compromessi o degradati, al fine di reintegrare i valori preesistenti ovvero di realizzare nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati con quelli (art. 143, comma 2);

- i contenuti descrittivi, prescrittivi e propositivi del piano, con particolare riguardo all'analisi delle dinamiche di trasformazione del territorio attraverso l'individuazione dei fattori di rischio e degli elementi di vulnerabilità del paesaggio, l'individuazione degli interventi di recupero e riqualificazione delle aree significativamente compromesse o degradate, l'individuazione delle misure necessarie al corretto inserimento degli interventi di trasformazione del territorio nel contesto paesaggistico, alle quali debbono riferirsi le azioni e gli investimenti finalizzati allo sviluppo sostenibile delle aree interessate (art. 143, comma 3).

Il nuovo PPTR si compone di tre parti fondamentali (Regione Puglia - Assessorato Assetto del Territorio, 2007):

- parte identitaria e statutaria, a sua volta articolata in:
 - Atlante del patrimonio territoriale – ambientale –paesaggistico,
 - statuto del territorio e dei paesaggi della Puglia;
- scenario paesaggistico di medio-lungo periodo, articolato in due parti:
 - un disegno del futuro assetto del territorio e del paesaggio delineato dai valori patrimoniali individuati nell'atlante,
 - indicazione di progetti, politiche, e azioni di messa in valore dei patrimoni in forme sostenibili.
- norme tecniche di attuazione, riguardanti gli aspetti: vincoli, regole, progetti, valutazioni.

8.1.2.2 Fasi del Processo

Complessivamente si individuano le seguenti cinque fasi:

- prima fase:
 - presentazione e discussione del Documento Programmatico,
 - costruzione dell'Atlante del patrimonio,
 - elaborazione dello statuto del territorio e dei paesaggi delle Puglie,
 - elaborazione di indirizzi per lo scenario paesaggistico di medio lungo periodo: primo schema del futuro assetto del territorio e del paesaggio; prime indicazioni di progetti integrati,
 - prime valutazioni ex ante del quadro conoscitivo, degli indirizzi e dei progetti integrati;
 - individuazione di metodi di valutazione di progetti e piani di settori afferenti al PPTR.

Atlante, regole, progetti integrati e valutazione costituiscono la bozza degli indirizzi di piano da sottoporre alle prime conferenze d'area;
- seconda fase: le prime 3 conferenze d'area di copianificazione sulla bozza di atlante, di statuto, di indirizzi strategici:
- terza fase:

- stesura del piano: definizione dello scenario strategico, dei progetti integrati, delle norme tecniche di attuazione,
- valutazione del piano e delle componenti paesistiche dei piani degli altri settori;
- quarta fase: le seconde conferenze d'area (presentazione della bozza di stesura definitiva del PPTR e delle Norme tecniche di attuazione);
- quinta fase: stesura definitiva del piano.

8.1.2.3 Relazione con il Progetto

Il PPTR è in via di definizione. Per quanto riguarda le relazioni con il Progetto in esame, non si rilevano ad oggi elementi di novità rispetto a quelli in precedenza analizzati con riferimento al PUTT (Paragrafo 8.1.1).

8.2 **PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE SOCIO-ECONOMICA**

8.2.1 **Programma Operativo Regionale (POR) 2000-2006 e Complemento di Programmazione**

Il Programma Operativo Regionale (POR) 2000-2006 è stato approvato dalla Giunta della Regione Puglia il 19 Novembre 1999. Con Deliberazione della Giunta Regionale No. 81 del 15 Febbraio 2005 (pubblicato nel BURP No. 39 del 11 Marzo 2005) è stato adeguato a seguito della revisione di metà periodo.

Il POR è il documento di programmazione per l'utilizzo dei Fondi Strutturali Europei integrati da quelli del Ministero dell'Economia e delle Finanze e da quelli della Regione Puglia. Grazie alle opportunità offerte dai Fondi europei, la Puglia ha avviato e realizzato numerose iniziative che sostengono il decollo dell'economia locale e permettono al territorio di giocare un ruolo da protagonista nell'economia internazionale. Quattro i fondi a cui attinge:

- Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR);
- Fondo Sociale Europeo (FSE);
- Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e Garanzia (FEOGA);
- Strumento Finanziario di Orientamento alla Pesca (SFOP).

Il POR Puglia 2000-2006 è organizzato in 58 misure specifiche di intervento, ripartite fra sei assi prioritari individuati attraverso dettagliate analisi sullo stato socio-economico della Regione. I sei assi riguardano:

- risorse naturali (Asse I);
- risorse culturali (Asse II);
- risorse umane (Asse III),
- valorizzazione dei sistemi locali di sviluppo (Asse IV);
- miglioramento della qualità delle città e della vita associata (Asse V);

- rafforzamento delle reti materiali e dei nodi di servizio (Asse VI).

Grazie al POR la Regione Puglia dispone di ingenti risorse che sta utilizzando insieme agli enti locali, alle imprese e ai cittadini per la crescita costante del territorio.

Con Deliberazione della Giunta Regionale No. 981 del 26 Giugno 2007 è stato approvato il “Complemento di Programmazione del POR Puglia 2000-2006” adeguato a seguito degli adattamenti approvati dal Comitato di Sorveglianza aggiornato a Marzo 2007. Il Complemento di Programmazione (CdP) è il documento di attuazione della strategia e degli assi prioritari del Programma Operativo Regionale. Esso contiene la descrizione analitica e dettagliata delle misure previste per attuare gli assi prioritari di sviluppo.

Nel seguito vengono sintetizzate le misure e le azioni previste dal Complemento di Programmazione nel settore della gestione dei rifiuti e della bonifica dei siti inquinati e nel settore dell'energia.

8.2.1.1 Asse I - Misura 1.8 (Miglioramento del Sistema di Gestione dei Rifiuti e Bonifica dei Siti Inquinati)

La complessiva strategia della misura è ispirata al rispetto del principio comunitario “chi inquina paga”.

Per le azioni relative propriamente alla gestione dei rifiuti, il principio generale è salvaguardato dall'applicazione del sistema tariffario posto a carico dei produttori di rifiuti, sistema tariffario derivante, tra l'altro, dal coinvolgimento finanziario di operatori e capitali privati, previsto nell'Area di Azione 3. L'unica azione di gestione rifiuti posta a totale carico dei fondi POR è relativa alle attività di informazione, educazione e sensibilizzazione rivolta ai cittadini e al sistema produttivo.

Per le azioni relative alle attività di bonifica dei siti inquinati, il rispetto del principio “chi inquina paga” è garantito dalla circostanza che le azioni stesse sono rivolte esclusivamente alle bonifiche per le quali la normativa vigente individua specificamente una competenza pubblica, di Comuni o Regione. I costi pubblici per la realizzazione degli interventi saranno sempre imputati al responsabile dell'inquinamento, ove sia possibile individuarlo.

Con riferimento agli obiettivi operativi della misura, sono individuate 5 Aree di Azione:

- Area di Azione 1 - interventi volti a promuovere la riduzione della produzione di rifiuti;
- Area di Azione 2 – interventi per accrescere la raccolta differenziata, il recupero ed il riutilizzo dei rifiuti;
- Area di Azione 3 - interventi, da realizzare nel settore della gestione rifiuti attraverso il coinvolgimento finanziario di operatori e capitali privati;
- Area di Azione 4 - interventi volti al monitoraggio dei siti inquinati;
- Area di Azione 5 - interventi di bonifica di siti inquinati.

Per quanto concerne l'Area di Azione 5, le azioni previste riguardano interventi di bonifica di siti inquinati con esclusione di quelli di competenza statale, in particolare:

- caratterizzazione dei siti potenzialmente inquinati e progettazione degli interventi;
- interventi di bonifica;
- interventi in attuazione di piani provinciali e di bonifica dei i fondali marini.

8.2.1.2 Asse I - Misura 1.9 (Incentivi per la Produzione di Energia da Fonti Rinnovabili)

La misura persegue l'obiettivo della produzione di energia elettrica nell'ambito degli accordi nazionali e comunitari in materia di inquinamento atmosferico, nonché promuovere l'impiego di fonti di energia rinnovabile ed il miglioramento dell'efficienza gestionale.

L'attuazione della misura, coerente con l'obiettivo globale dell'Asse I del POR, si articola in quattro azioni distinte:

- Azione A: produzione di energia da fonti rinnovabili "biomasse", con potenza nominale complessiva installata nel singolo impianto superiore a 10 MW elettrici;
- Azione B: riduzione di inquinamento atmosferico con la produzione di energia da fonti rinnovabili "vento", con potenza nominale complessiva installata nel singolo campo non superiore a 10 MW elettrici;
- Azione C: solare fotovoltaico con potenza nominale complessiva installata nel singolo impianto non inferiore a 5 KW e non superiore a 20 KW da collegarsi alla rete elettrica solo per impianti a realizzarsi su corpi di fabbrica;
- Azione D: solare termico.

8.2.2 Documento Strategico della Regione Puglia 2007-2013

Il Documento Strategico della Regione Puglia 2007-2013 è stato adottato con DGR 1 Agosto 2006, No. 1139. Tale documento rappresenta lo schema generale di orientamento di programma per l'utilizzo delle risorse comunitarie del prossimo ciclo di programmazione, sulla base del quale verranno predisposti i relativi Programmi Operativi.

La prima parte del documento è costituita da un'analisi dell'economia e della società pugliese sullo sfondo delle tendenze in atto dell'economia globale che richiedono un nuovo intreccio tra dimensione locale e internazionalizzazione.

Da questa analisi, e dalla successiva valutazione critica dell'attuazione ancora in corso della programmazione 2000-2006, deriva la scelta fondamentale del DSR di individuare alcune grandi priorità di intervento.

Gli obiettivi generali della politica per lo sviluppo della Puglia nel periodo 2007-2013 puntano a definire linee di intervento adeguate al mutamento dello scenario e dei fabbisogni regionali. Vengono individuati i seguenti tre macro obiettivi di carattere generale (Regione Puglia - Assessorato Bilancio e Programmazione, Settore Programmazione e Politiche Comunitarie, 2006):

- rafforzare i fattori di attrattività del territorio, migliorando l'accessibilità, garantendo servizi di qualità e salvaguardando le potenzialità ambientali;
- promuovere l'innovazione, l'imprenditoria e lo sviluppo dell'economia della conoscenza e dell'innovazione;
- realizzare condizioni migliori di occupabilità, di coesione ed inclusione sociale.

Il perseguimento dei tre obiettivi generali sopra indicati viene sostenuto attraverso la realizzazione di cinque obiettivi trasversali che dovranno essere considerati in tutte le linee di intervento da realizzare:

- ambiente;

- pari opportunità;
- dimensione territoriale dello sviluppo;
- cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale europea e di prossimità;
- sviluppo della partecipazione e contributo alla costruzione di una nuova etica pubblica.

Gli obiettivi generali e trasversali per il periodo 2007-2013 verranno realizzati mediante la programmazione e l'implementazione di tre politiche prioritarie:

- le politiche di contesto per migliorare la dotazione infrastrutturale, offrire un set minimo di servizi collettivi di base (acqua, depurazione, rifiuti etc.) a tutta la popolazione pugliese, di qualificare l'ambiente sia in direzione della bonifica dei siti inquinati e della difesa del suolo che dei nuovi interventi agroambientali, migliorare i servizi e la qualità della vita urbana, intervenire sullo sviluppo locale integrato a partire dalle aree a rischio di marginalità;
- le politiche della ricerca e della innovazione dei sistemi produttivi mirate prevalentemente a sostenere percorsi aziendali di innovazione tecnologica, crescita dimensionale, internazionalizzazione delle aziende di ogni settore, oltre che finalizzate – insieme alle politiche di contesto e sul capitale umano – ad attrarre nuovi investimenti;
- le politiche di inclusione sociale (lavoro, formazione, welfare) caratterizzate da un approccio strategico che pone in relazione l'inclusione sociale con la crescita economica.

Sulla base degli obiettivi generali e della strategia definiti, si procede all'individuazione degli ambiti prioritari di intervento declinati secondo obiettivi specifici e linee di intervento.

Per quanto concerne in particolare il settore Energia gli obiettivi specifici risultano:

- incentivare l'impiego delle energie rinnovabili meno competitive sul mercato e la R&S delle fonti alternative;
- promuovere il risparmio energetico nei diversi settori di impiego e con la sperimentazione di formule incentivanti (conto energetico, etc.);
- promuovere l'informazione sulle diverse soluzioni e sugli usi appropriati delle fonti energetiche rinnovabili;
- accompagnare le scelte di politica energetica e localizzative di nuovi impianti con processi di partecipazione e di deliberazione pubblica.

Le linee di intervento (FESR) previste riguardano interventi per l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili e per l'adozione di tecniche per il risparmio energetico nei diversi settori di impiego.

8.2.3 Programma Operativo FESR 2007-2013

Il Programma Operativo FESR 2007-2013 è stato adottato con DGR No. 527 del 27 Aprile 2007 e sostituisce il Programma approvato con DGR No. 171 del 26 Febbraio 2007.

Il Programma risulta articolato nei seguenti nove Assi:

- Asse I: promozione, valorizzazione e diffusione della ricerca e dell'innovazione per la competitività;

- Asse II: uso sostenibile e efficiente delle risorse ambientali ed energetiche per lo sviluppo;
- Asse III: inclusione sociale e servizi per la qualità della vita e l'attrattività territoriale;
- Asse IV: valorizzazione delle risorse naturali e culturali per l'attrattività e lo sviluppo;
- Asse V: reti e collegamenti per la mobilità;
- Asse VI: competitività dei sistemi produttivi e occupazione;
- Asse VII: competitività e attrattività delle città e dei sistemi urbani;
- Asse VIII: apertura internazionale e attrazione di investimenti, consumi e risorse;
- Asse IX: governance, capacità istituzionali e mercati concorrenziali ed efficaci.

Il Programma prevede che le politiche prioritarie legate al rafforzamento del contesto, al sostegno alla ricerca e innovazione, e orientate all'inclusione sociale siano implementate attraverso i nove Assi così articolati:

- politiche di contesto: Assi II, IV, Ve VII;
- politiche della ricerca e dell'innovazione: Assi I, VI VIII e IX;
- politiche per l'inclusione ed il welfare: Asse III.

Con riferimento all'Asse II, il cui obiettivo generale è quello di promuovere un uso sostenibile ed efficiente delle risorse naturali e delle fonti energetiche rinnovabili, la complessiva azione in campo ambientale è orientata al rafforzamento dei seguenti aspetti:

- la prevenzione dei fenomeni di inquinamento e di dissesto del territorio;
- il risanamento delle situazioni di contaminazione e di degrado;
- la valorizzazione delle componenti ambientali, quale elemento di sviluppo economico territoriale.

L'obiettivo generale è articolato in due obiettivi specifici di seguito elencati:

- garantire le condizioni di sostenibilità ambientale dello sviluppo e livelli adeguati di servizi ambientali per la popolazione e le imprese;
- aumentare la quota di energia proveniente da fonti rinnovabili e promuovere il risparmio energetico.

Per quanto concerne in particolare il settore "energia", l'obiettivo specifico di aumentare la quota di energia proveniente da fonti rinnovabili e promuovere il risparmio energetico, verrà conseguito attraverso l'obiettivo operativo di ridurre le emissioni di gas serra, secondo gli indirizzi generali di politica energetica e gli obiettivi contenuti nel PEAR.

Per questa linea d'intervento sono individuate le seguenti tipologie di azioni:

- azioni di promozione di interventi per l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili e per l'adozione di tecniche per il risparmio energetico nei diversi settori di impiego;
- azioni finalizzate a promuovere il risparmio energetico e l'impiego di energia solare (termica e fotovoltaica) nell'edilizia pubblica, e la certificazione energetica degli edifici;

- azioni di miglioramento del sistema dell'informazione e delle conoscenze e di supporto alla governance energetica regionale.

8.2.4 Relazioni con il Progetto

Dall'analisi dei documenti di programmazione sopra elencati **non sono stati rilevati elementi di contrasto tra la realizzazione del Terminale GNL e gli obiettivi degli strumenti di pianificazione territoriale e socio-economica analizzati.**

Come risulta dall'analisi dell'impatto socio-economico del Terminale GNL sull'intera economia del territorio brindisino effettuata da Nomisma su incarico di Brindisi LNG (l'intera relazione è riportata in Appendice al Quadro di Riferimento Ambientale del SIA, cui si rimanda), **dalla realizzazione del Terminale GNL è atteso un contributo economico importante alle performance del sistema economico locale.**

Nomisma stima che il tasso di produttività indotto dalla presenza dell'attività del rigassificatore nella sua operatività a regime sia in grado di far crescere la produttività del sistema economico brindisino del 2.5% rispetto al dato generale registrato nel 2006.

9 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE A SCALA LOCALE

Nel presente capitolo vengono esaminati, con riferimento agli aspetti ritenuti di interesse per lo studio, i principali contenuti dei seguenti strumenti di pianificazione territoriale a livello locale:

- Piano Regolatore Generale (PRG) del Comune di Brindisi (Paragrafo 9.1);
- Piano Regolatore Territoriale Consortile dell'Area di Sviluppo Industriale di Brindisi (Paragrafo 9.2);
- Piano Regolatore Portuale (PRP) del Porto di Brindisi (Paragrafo 9.3);
- Piano Operativo Triennale Portuale 2007-2009 (Paragrafo 9.4).

9.1 PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI BRINDISI

Il Piano Regolatore Generale del Comune di Brindisi (PRG) è stato approvato nel Dicembre 1988. In seguito all'approvazione del Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio (PUTT/P) della Regione Puglia, avvenuta con DGR No. 1748 del 15 Dicembre 2000, il PRG è stato successivamente modificato in adeguamento a tale strumento con Deliberazione del Consiglio No. 43 del 8 Aprile 2002.

Il nuovo Terminale GNL verrà ubicato a mare nella zona antistante la costa di Capo Bianco; secondo quanto definito dalla zonizzazione territoriale comunale, riportata in Figura 9.1, tale tratto di costa ricade all'interno della "Zona D3 – Produttiva Industriale – Aree di Sviluppo Industriale (ASI)".

L'articolo 47 delle Norme Tecniche di Attuazione, relativo alle zone D (attività produttive), rimanda ad un altro strumento di pianificazione stabilendo che *"Gli interventi edilizi nelle aree industriali comprese nel perimetro dell'ASI e nel perimetro I.A.M. sono regolati dalla vigente normativa del Piano Regolatore Consortile"* (si veda il successivo Paragrafo 9.2).

9.2 PIANO REGOLATORE TERRITORIALE CONSORTILE DELL'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI BRINDISI

9.2.1 Contenuti del Piano e Modalità di Attuazione

Il Piano Territoriale Consortile dell'Area di Sviluppo Industriale di Brindisi è stato redatto dal consorzio istituito nel 1949 come "Consorzio del Porto" e successivamente trasformato in "Consorzio del Porto e dell'Area di Sviluppo Industriale di Brindisi" con DPR No. 805 del 1960.

Originariamente creato per la realizzazione e gestione del Porto Franco, dopo l'entrata in funzione del mercato comune, perse la propria possibilità di prosecuzione; con la Legge No. 634 del 1957 per la creazione e gestione delle aree industriali nel Mezzogiorno, iniziò a gestire e coordinare le iniziative rivolte al potenziamento del porto e all'incremento dei traffici portuali.

Oggi l'ente è denominato Consorzio per lo Sviluppo Industriale e dei Servizi Reali alle Imprese di Brindisi (Consorzio SISRI) e, succedendo al Consorzio del Porto e dell'Area di Sviluppo Industriale di Brindisi, è preposto allo sviluppo del territorio di competenza,

mediante un Piano Regolatore Territoriale, alla progettazione e gestione delle infrastrutture industriali. Per quanto riguarda l'area portuale, è ora competente l'Autorità Portuale.

La prima versione del Piano Regolatore Territoriale dell'Area di Sviluppo Industriale di Brindisi, che regola lo sviluppo territoriale di un agglomerato industriale principale localizzato in Brindisi e tre agglomerati satelliti a Fasano, Francavilla e Ostuni, è entrato in vigore in data 6 Luglio 1966.

La più recente Variante generale del Piano riguardante l'area di Brindisi è stata adottata in data 24 Novembre 2000 con la Deliberazione del Commissario Straordinario No. 293; tale variante ha ricevuto il parere positivo da parte della Giunta Regionale il 25 Marzo 2003 con la Deliberazione No. 287.

Il Piano è costituito dai seguenti elaborati:

- relazione generale;
- norme tecniche di attuazione;
- tavole:
 - 01 Inquadramento territoriale,
 - 02 Zonizzazione. Area Industriale,
 - 03 Zonizzazione. Area Verde Cillarese,
 - 04 Area Industriale. Viabilità e fasce di rispetto,
 - 05 Catastale. Area Industriale 8,
 - 06 Catastale. Zona Verde Cillarese,
 - 07 Zonizzazione su Catastale. Area Industriale,
 - 08 Zonizzazione su Catastale. Area Verde Cillarese.

Il Piano Regolatore A.S.I. si attua mediante interventi diretti solo nelle maglie urbanizzate; per le aree non urbanizzate, il Consorzio predispone preliminarmente un piano di utilizzo della medesima maglia con particolare riferimento alla viabilità di penetrazione. L'edificazione di queste aree è comunque subordinata all'esaurimento delle maglie completamente urbanizzate. I piani di utilizzo in argomento sono approvati con deliberazione del Consorzio SISRI. Per le aree destinate a servizi ed a logistica il Consorzio predispone un piano particolareggiato.

In base a quanto stabilito dall'Art. 12 delle Norme Tecniche di Attuazione *“La legittima esecuzione di qualsiasi opera edilizia che comporti mutamento del territorio e degli immobili, ovvero variazione di destinazione d'uso di immobili, è subordinata, per le aree rientranti nel perimetro dell'area di sviluppo industriale, al nulla osta di competenza del Consorzio SISRI. Nelle aree destinate a servizi, il rilascio del nulla osta consortile è subordinato alla predisposizione degli strumenti di pianificazione particolareggiata esecutiva quali descritti nel precedente articolo. Al di fuori di tale aree, ma in quelle comunque edificabili, è ammesso procedere al rilascio del nulla osta consortile direttamente sempre che l'area sia urbanizzata. Quando la maglia delimitata e definita dalla viabilità consortile è inedificata il Consorzio predispone preliminarmente un piano di utilizzo della maglia medesima con particolare riferimento alla viabilità di penetrazione, se necessaria”*.

9.2.2 Relazioni con il Progetto

In Figura 9.2 è riportato un estratto della zonizzazione della Variante Generale al Piano Regolatore Territoriale dell'Area di Sviluppo Industriale di Brindisi.

Il tratto di costa a ridosso del quale verrà realizzato il riempimento per il nuovo Terminale GNL è compreso nella "Sub-Zona A4 - Zona Produttiva ed Attività Petrolchimiche". Il Molo Canale fa parte della "Zona Portuale".

La "sub-zona A4 - zona produttiva ed attività petrolchimiche", dell'estensione di circa 484 ha, è la zona del petrolchimico ed è delimitata dalla esistente recinzione. In base a quanto stabilito dall'Art. 19 delle NTA "al suo interno possono essere espletate solo attività produttive anche non connesse alle attività petrolchimiche, atteso la riconversione in atto all'interno di dette aree. Non è consentita alcuna forma di attività commerciale. Per procedere all'insediamento all'interno di tale area, il proponente dovrà preliminarmente inoltrare apposita istanza al Consorzio contenente l'indicazione dell'area interessata con gli eventuali entrostanti edifici ed impianti".

La riconversione e/o l'ampliamento di opifici esistenti e/o la realizzazione di nuovi corpi di fabbrica dovranno seguire le indicazioni tecniche descritte nell'Art. 19.

Gli indici di edificabilità previsti sono i seguenti:

- minima superficie fondiaria d'intervento: 1,800 m²;
- rapporto di copertura: 60%;
- indice fondiario di fabbricabilità: 6 m³/m².

Per quanto concerne la "Zona Portuale", l'utilizzo di questa zona è gestito dal Demanio Marittimo - Autorità Portuale di Brindisi (si veda il successivo Paragrafo 9.3).

9.3 PIANO REGOLATORE PORTUALE

9.3.1 Previsioni del Piano Regolatore Portuale del 1975

Con Decreto Ministeriale No. 375 del 21 Ottobre 1975 è stato approvato il Piano Regolatore Portuale (PRP) di Brindisi, attualmente vigente. In Figura 9.3 sono riportate le indicazioni di tale Piano.

Il Piano Regolatore Portuale del 1975 prevede la realizzazione, nel porto esterno, di un molo sopraflutto e di un molo sottoflutto. Il primo (diga di Punta Riso) si sviluppa su fondali compresi tra 7 m, in corrispondenza della radice, e un massimo di 30 m in corrispondenza della testata, con una lunghezza di circa 2,200 m. L'opera è stata realizzata. Il molo sottoflutto, invece, previsto tra le isole Pedagne e intestato all'estremo Nord dell'isola Traversa, non è stato realizzato.

Nel porto esterno il PRP prevede inoltre, in Località Capo Bianco, la realizzazione di una colmata e di un nuovo pontile. Infine il Piano prevede anche la realizzazione del banchinamento esterno del pontile ENEL, con la creazione di uno sporgente di notevole ampiezza (zona di Costa Morena).

Per quanto riguarda il porto medio, il PRP prevede la realizzazione di un nuovo accosto complementare per traghetti a ponente del promontorio di Costa Morena, un approdo per natanti da diporto presso le Bocche di Puglia e, a Sud di esse, di una zona destinata a cantieri navali di medio tonnellaggio.

Nel porto interno, infine, il Piano prevede la realizzazione di alcuni approdi per natanti da diporto nel Seno di Ponente e di nuove banchine traghetti nel Seno di Levante. Sono stati realizzati gli approdi nel Seno di Ponente e alcuni di quelli previsti nel Seno di Levante.

9.3.2 Variante 2006 al Piano Regolatore Portuale

Nel 2002 è stata predisposta una Variante al Piano che, fermo restando le altre indicazioni del PRP, prevedeva la realizzazione delle seguenti opere:

- nuovo molo nel Porto Esterno, nella zona antistante l'opera di presa della Centrale Brindisi, per il carico/scarico di rinfuse e orimulsion, attualmente movimentati nell'adiacente banchina di Costa Morena;
- la realizzazione di nuovi accosti per navi traghetto e Ro-Ro nell'area di Sant'Apollinare.

Tale Variante, sottoposta alla procedura di VIA, ha ottenuto parere positivo con prescrizioni con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare No. DEC/DSN 2005/00405 del 26 Aprile 2005, limitatamente alle opere di completamento degli accosti portuali per navi traghetto e Ro-Ro a Sant'Apollinare.

Con Deliberazione del 4 Agosto 2006, No. 1190, la Variante al Piano Regolatore Portuale è stata approvata dalla Giunta Regionale, in applicazione dell'Art. 5 della Legge No. 84/94.

9.3.3 Relazioni con il Progetto

Il progetto del Terminale GNL di Brindisi prevede la realizzazione di:

- il Terminale GNL, principalmente costituito da due serbatoi di stoccaggio del GNL e dai vaporizzatori ad acqua di mare, ubicato sulla nuova colmata di Capo Bianco;
- il pontile per le navi metaniere, radicato sulla nuova colmata.

Entrambe le opere (colmata di Capo Bianco e pontile) sono previste dal vigente Piano Regolatore Portuale del 1975.

9.4 PIANO OPERATIVO TRIENNALE PORTUALE (AGGIORNAMENTO 2007-2009)

9.4.1 Contenuti del Piano

Il Piano Operativo Triennale 2007-2009, redatto in attuazione del disposto di cui all'art. 9, comma 3, lett. a) della Legge 28 Gennaio 1994, No. 84, rappresenta lo strumento di programmazione e di illustrazione delle strategie di azione dell'Autorità Portuale nel triennio 2007-2009.

In base al Piano il prossimo triennio dovrà rappresentare l'arco temporale in cui si dovranno portare a compimento alcune opere di infrastrutturazione già iniziate ed avviare quelle che completeranno il nuovo assetto dello scalo marittimo.

Il Piano Operativo Triennale 2007-2009 è suddiviso nelle seguenti sezioni (Autorità Portuale di Brindisi, 2007):

- descrizione dello scenario di riferimento;

- descrizione del riassetto organizzativo dell'Autorità Portuale;
- opere infrastrutturali completate ed in fase di realizzazione;
- Piano di riqualificazione e sviluppo del Porto di Brindisi.

9.4.2 Opere Infrastrutturali Previste nel Piano di Riqualificazione e Sviluppo del Porto di Brindisi

Il nuovo Piano complessivo di riqualificazione e sviluppo del Porto di Brindisi è stato disegnato nell'ambito dell'attuale Piano Regolatore Portuale in vigore dal 1975, anche per evitare che uno scostamento in aree diverse comporti la progettazione e l'approvazione di un nuovo PRP. L'attuazione di alcuni degli interventi previsti dal Piano pertanto comporterà solo varianti al Piano Regolatore Portuale vigente e non anche la revisione del Piano stesso (Autorità Portuale di Brindisi, 2007).

Il Piano di riqualificazione è costituito da più progetti la cui attuazione avverrà entro breve, medio oppure lungo termine. Gli interventi, nel loro complesso, possono pertanto suddividersi in 3 gruppi:

- interventi immediatamente cantierabili (a breve termine):
 - riqualificazione del varco di Via Spalato,
 - passo per la realizzazione del circuito interno portuale,
 - punto di ispezione frontaliera (P.I.F.),
 - dismissione del fascio binari,
 - riqualificazione della Stazione Marittima,
 - consolidamento della banchina “Amm. Millo”,
 - banchina Montecatini,
 - capannone Montecatini,
 - Sant'Apollinare,
 - collegamento tra Sant'Apollinare e Costa Morena,
 - Costa Morena Ovest,
 - punto di controllo animali vivi,
 - completamento Costa Morena Est (II stralcio),
 - deposito costiero foce Fiume Grande,
 - Capo Bianco: nuova area POL Marina Militare,
 - Bocche di Puglia: interventi finalizzati all'elevazione della sicurezza per gli utenti;
- interventi realizzabili mediante approvazione di adeguamenti tecnici-funzionali e/o progetti strategici (a medio termine):
 - diga di Punta Riso,
 - ampliamento Molo Enichem,

- molo carbonifero;
- interventi da comprendersi nel nuovo Piano Regolatore Portuale (a lungo termine):
 - estensione del Porto fino a Capo di Torre Cavallo.

9.4.3 Relazioni con il Progetto

Tra le opere infrastrutturali previste nell'area del prossima al Terminale GNL sono citate:

- la nuova area POL Marina Militare in Località Capo Bianco (intervento a breve termine);
- l'ampliamento del Molo Enichem (intervento a medio termine).

Per quanto concerne il primo intervento esso consiste nel completamento dello sporgente di Capo Bianco lato Est mediante la realizzazione di banchine e piazzali, e di una scogliera soffolta di protezione. Si tratta di 62,000 m² di piazzale ed una tempistica stimata di circa 30 mesi. Tale intervento risulta propedeutico rispetto alla possibilità di ampliare la funzionalità della diga di Punta Riso.

Per quanto concerne il molo Enichem, il Piano Regolatore Portuale individua questa come area destinata ad ospitare i depositi costieri. L'intervento consiste nell'allargamento del molo esistente onde consentire l'attracco di navi gasiere attualmente servite dal molo di Costa Morena Est. Il Porto di Brindisi, con la realizzazione di questa struttura, può inoltre candidarsi ad intercettare il traffico di olio vegetale che proviene dai paesi dell'Est, e dal lontano Oriente. La superficie è di 200,000 m² per un volume di colmata stimato in 800,000 m³.

La realizzazione del Terminale GNL non interferisce con la realizzazione delle altre opere infrastrutturali localizzate nel porto esterno e previste dal Piano Regolatore Portuale vigente; la presenza di tali opere è stata presa in considerazione nelle principali valutazioni ambientali presentate nel Quadro di Riferimento Ambientale del SIA (circolazione delle correnti in ambito portuale, valutazione degli effetti dello scarico delle acque utilizzate nel processo di rigassificazione, ecc..), cui si rimanda.

RIFERIMENTI

Autorità Portuale di Brindisi, 2007, “Piano Operativo Triennale 2007-2009”.

Brindisi LNG, 2008, “Progetto del Terminale GNL di Brindisi”, a firma dell’Ing. Simone Giardini, consegnato in versione finale in data 10 Gennaio 2008 da Brindisi LNG a D’Appolonia.

Regione Puglia - Assessorato Assetto del Territorio, 2007, “Piano Paesaggistico Territoriale Regionale, Documento Programmatico”.

Regione Puglia – Assessorato all’Ecologia, 2007, “Piano Regionale di Qualità dell’Aria (PRQA)”.

Regione Puglia - Assessorato Bilancio e Programmazione, Settore Programmazione e Politiche Comunitarie, 2006, “Documento Strategico Preliminare della Regione Puglia 2007-2013”.

Regione Puglia - Commissario Delegato per l’Emergenza Ambientale - Presidente della Regione Puglia, 2005, “Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia, Relazione Generale”.

APPENDICE A
DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA PROCEDURA DI VIA REGIONALE RICHIESTA
DA SNAM RETE GAS

APPENDICE B
DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLE INDAGINI ARCHEOLOGICHE SVOLTE NELLA
ZONA DI CAPOBIANCO

